

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
 concernente il disegno di legge di applicazione della legge federale
 contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
 e delle relative ordinanze di esecuzione

(del 22 maggio 1974)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo di sottoporre al vostro esame il disegno di legge di applicazione della nuova legislazione federale contro l'inquinamento delle acque.

Per chiarezza il presente messaggio viene suddiviso in diversi capitoli, dedicati nell'ordine alla situazione legislativa sul piano federale e su quello cantonale; allo sviluppo nel nostro Cantone delle iniziative per la protezione delle acque; all'elaborazione ed alle direttive del disegno; al commento delle sue principali disposizioni.

LA NUOVA LEGISLAZIONE FEDERALE

Il 1. luglio 1972 è entrata in vigore la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (in seguito indicata LIA), che è stata accompagnata da una serie di ordinanze di esecuzione, emanata dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell'interno.

Fra le prime ricordiamo l'ordinanza generale sulla protezione delle acque (in seguito indicata OGen.), l'ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (in seguito indicata OLiq.) e l'ordinanza della degradabilità dei prodotti di lavatura, sciacquatura e pulitura (in seguito indicata ODet.), tutte del 19 giugno 1972; fra le seconde l'ordinanza sul contenuto e la forma del piano di risanamento per le acque e l'ordinanza sulle domande di sussidio per la protezione delle acque, entrambe dell'8 novembre 1972, nonché l'ordinanza sulla rappresentazione cartografica dei settori di protezione delle acque del 16 ottobre 1973.

La LIA ha sostituito il precedente testo legale del 16 marzo 1955, ovviandone alle lacune ed insufficienze, aggravate dall'imponente e rapida evoluzione nel campo dell'edilizia e della tecnica prodottasi negli ultimi anni.

Come si evince dal messaggio del 26 agosto 1970 (FF 1970, vol. II, n. 36, pagg. 321 segg.) la LIA si propone di fissare chiaramente le competenze federali, cantonali e comunali così come le corrispondenti responsabilità del singolo cittadino; di coordinare, sotto la vigilanza della Confederazione, i provvedimenti protettivi ad opera dei Cantoni, dei Comuni e dei privati; di potenziare i sussidi federali, nella consapevolezza che le opere di protezione delle acque possono essere realizzate tempestivamente soltanto grazie ad un aiuto finanziario più efficace; di rendere più severe le conseguenze legali di ordine penale e civile per i responsabili dell'inquinamento delle acque.

La salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, sia per porre riparo alle alterazioni croniche inferte per lunghi decenni, tanto che l'inquinamento della maggior parte dei nostri laghi e corsi d'acqua ha superato il limite di tolleranza, sia per garantire l'approvvigionamento con acqua, appare come un compito nazionale di capitale importanza.

Attraverso la legge federale del 1955 la Confederazione ha fatto uso soltanto in misura ridotta della competenza legislativa conferitale dall'art. 24 quater CF, accet-

tato dal popolo e dai Cantoni con ampia maggioranza il 6 dicembre 1953 : si riteneva infatti che fosse funzione precipua dei Cantoni quella di promulgare disposizioni atte a proteggere ed a depurare le acque.

Anche l'ordinanza di esecuzione del 28 dicembre 1956 risente di questa concezione restrittiva : segnatamente le condizioni per la concessione di sussidi federali sono state formulate in modo estremamente rigido, tanto che già nel 1962 è stato necessario modificare le norme in questo campo.

La LIA implica una nuova configurazione del diritto federale in materia di protezione delle acque ; essa conferisce a ciascuna delle tre entità della nostra organizzazione statale un proprio settore di compiti ed istituisce nel contempo i presupposti indispensabili alla coordinazione degli interventi.

Recita il citato messaggio, pag. 333 :

« La Confederazione emana tutte le prescrizioni necessarie all'applicazione dei provvedimenti che, nell'interesse generale del Paese, richiedono un disciplinamento uniforme. Dirige, vigila e coordina i provvedimenti di protezione delle acque nei Cantoni e li promuove mediante un energico ed acconcio aiuto finanziario.

I Cantoni attendono all'applicazione delle prescrizioni federali emanate in considerazione dell'esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque e ordinano i provvedimenti di protezione e di risanamento richiesti.

I Comuni sono i principali responsabili per la costruzione degli impianti di protezione delle acque, segnatamente per la raccolta e la depurazione appropriata dei rifiuti domestici come anche per la raccolta e la eliminazione innociva dei residui solidi ».

A più severe norme di condotta per gli enti pubblici e per i privati ed all'inasprimento delle sanzioni penali e delle disposizioni sulla responsabilità civile in caso di violazione dei divieti, si affianca il potenziamento del vigente sistema dei sussidi : in particolare il catalogo degli impianti che possono beneficiare dell'aiuto finanziario è stato ampliato.

Non riteniamo di doverci diffondere nell'espone le diverse norme della LIA : rileviamo soltanto che essa persegue il generale risanamento delle acque, mediante adeguamento o soppressione di tutte le immissioni e dispersioni inquinanti, entro il termine di dieci anni dalla sua entrata in vigore (art. 16 cpv. 1).

Fondamentali per i suoi riflessi su ogni sviluppo edilizio sono gli art. 19 e 20, secondo cui nelle zone edificabili o, in loro difetto, nel perimetro del progetto generale delle canalizzazioni (in seguito indicato PGC) le licenze edilizie possono di regola essere concesse soltanto se l'evacuazione delle acque di rifiuto è garantita mediante raccordo con la rete delle canalizzazioni ; fuori del perimetro del PGC non è lecito costruire o trasformare edifici o impianti di ogni genere a meno che venga dimostrata l'esistenza di un bisogno oggettivamente fondato ed ancora a condizione che venga eseguito un sistema di evacuazione e di depurazione o comunque di eliminazione delle acque di rifiuto.

Tale presupposto del bisogno oggettivamente fondato è adempiuto soltanto se la nuova opera costituisce una necessità urgente per il richiedente e se la sua ubicazione discosta è condizionata dallo scopo per cui essa è prevista o è auspicabile nell'interesse pubblico ; in nessun caso la possibilità di allacciamento ad una canalizzazione giustifica di per sè l'eccezione (art. 27 cpv. 1 OGen.).

Ove appena si consideri in quale misura i nostri Comuni sono ancora sprovvisti di canalizzazioni, è facile intuire quali drastiche conseguenze derivino da queste norme, nella cui applicazione il diritto federale non lascia alcun margine di apprezzamento alle Autorità cantonali e comunali : di qui, affinché non venga precluso ogni insediamento edilizio su vasti settori del territorio cantonale, la necessità di ricuperare celermente il tempo perduto.

LA VIGENTE LEGISLAZIONE TICINESE

L'attuale legge cantonale di applicazione risale al 21 aprile 1965 e si limita a 32 articoli.

Essa ripartisce le competenze fra il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (trattasi del Dipartimento delle opere sociali), la Sezione protezione acque e aria (in seguito indicata SPAA), che funge da servizio tecnico, ed i Municipi: tutte le decisioni in materia di protezione delle acque delle istanze inferiori possono essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Viene sancito il principio che di regola la depurazione deve avvenire mediante impianti pubblici, comunali, intercomunali o consortili.

Ai Comuni è fatto obbligo di allestire il regolamento sulle fognature e sulla depurazione delle acque, il PGC, il progetto di esecuzione ed il piano di finanziamento dell'impianto di depurazione.

Sono previsti sussidi cantonali ordinari e straordinari a favore dei Comuni e dei Consorzi intercomunali, che variano da un minimo del 10 % ad un massimo del 50 % della spesa preventivata.

Detta legge è stata completata dal DE per l'organizzazione dell'allarme e dell'intervento in caso di inquinamento con idrocarburi liquidi e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 2 luglio 1968; dal DE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito del 23 febbraio 1971; dal DE sulla protezione delle captazioni di acqua potabile dell'11 gennaio 1972; dal regolamento per gli scavi o le estrazioni di materiali nell'ambito della protezione delle acque del 4 dicembre 1969.

SVILUPPO NEL CANTONE DELLE INIZIATIVE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE

Se nel nostro Cantone l'esecuzione di canalizzazioni e di impianti di depurazione è stata finora quantitativamente modesta, sarebbe ingiusto affermare che non si sia operato nel settore della protezione delle acque.

Accanto ad alcune poche realizzazioni pratiche sono stati affrontati numerosi studi, che rappresentano le indispensabili premesse teoriche perchè si possa affrontare la fase operativa.

Così nell'ottobre 1971 è stato possibile pubblicare il piano cantonale di protezione e di risanamento delle acque, il quale costituisce la previsione globale, tecnica e finanziaria, dei provvedimenti che dovranno essere adottati in questo campo nel successivo ventennio: tale piano è la sintesi d'indagini preliminari svolte da diversi studi d'ingegneria privati con la collaborazione della SPAA.

Merita di venir sottolineato che l'adozione di simile piano è ora prescritta dall'art. 16 LIA.

Dal piano stesso si desume che per il 90 % ca. della popolazione ticinese, residente in 169 Comuni, la depurazione delle acque avverrà nell'ambito di 38 consorzi intercomunali; per il rimanente 10 % ca. degli abitanti del Cantone sono invece previsti 90 impianti comunali, che si aggiungeranno ai 5 già in esercizio.

In totale funzioneranno 135 impianti pubblici.

Entro il 1980 dovrà essere compiuto l'86 % di queste opere.

Nel contempo si è provveduto ad istituire i prospettati consorzi intercomunali, che il 31 dicembre 1971 raggiungevano il numero di 31 e abbracciavano senza eccezione le principali località del Cantone.

Approfondite ricerche sono state pure effettuate rispettivamente sono in corso con riferimenti ai nostri due principali laghi, ai loro affluenti ed al loro bacino imbrifero.

Anticipando le direttive della nuova legislazione federale già nel 1963 la Sezione bonifiche fondiari e catasto del Dipartimento dell'economia pubblica ha iniziato

l'allestimento delle carte delle falde freatiche, che indicano le acque sotterranee presenti in misura importante: parallelamente, sempre per iniziativa della menzionata Sezione, si sta preparando il catasto particolareggiato di tutte le risorse di acqua potabile del nostro Cantone.

In data 18 febbraio 1970 il Consiglio di Stato ha incaricato il prof. Heinrich Jäckli in Zurigo degli studi per l'elaborazione del piano dei settori del territorio cantonale per la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito: in conformità del già ricordato DE del 23 febbraio 1971 il Dipartimento delle opere sociali deve provvedere ad allestire le relative carte.

A fine 1972 questa iniziativa era stata portata quasi completamente a termine. Attualmente è conclusa.

Sulla base del DE dell'11 gennaio 1972, anch'esso già menzionato, sono stati messi in vigore diversi piani di protezione delle captazioni di acqua potabile, con la suddivisione, secondo le direttive ORL - SPF 516 021 / 1968), nelle zone I (divieto di qualsiasi attività), II (divieto di qualsiasi costruzione, ad eccezione di parchi da gioco, piscine e installazioni sportive) e III (costruzioni permesse con speciali cautele).

L'art. 31 LIA prescrive che i Cantoni devono delimitare le aree di protezione delle acque sotterranee, vale a dire quelle zone che presentano interesse per la futura utilizzazione e rialimentazione artificiale delle falde freatiche: già nel maggio 1972 il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento delle opere sociali, ha iniziato l'attuazione del piano cantonale di queste aree, facendo anche qui capo alla collaborazione di specialisti.

Già questa succinta esposizione vale a confermare che esistono i presupposti perchè dallo stadio delle indagini teoriche si passi a quello esecutivo, realizzando, secondo le indicazioni del legislatore federale, il prospettato generale risanamento delle acque.

Perchè questo risultato possa essere raggiunto è tuttavia necessario che gli sforzi del Cantone siano assecondati dai Comuni e da tutti i cittadini: a loro volta ai Comuni devono essere garantiti mediante un rafforzamento dell'attuale sistema dei sussidi, gli indispensabili mezzi finanziari.

La situazione da quest'ultimo profilo degli enti pubblici e, indipendentemente da ciò, l'incontestabile circostanza che degli investimenti pubblici nel settore della protezione delle acque traggono in ultimi analisi vantaggio i privati proprietari e più generalmente gli operatori economici, impongono tuttavia che questi oneri vengano riversati sugli effettivi beneficiari, mediante il prelievo di contributi di miglioria e di tasse adeguati.

L'ELABORAZIONE E LE DIRETTIVE DEL DISEGNO

In forza dell'art. 54 OGen. i Cantoni sono tenuti a presentare al Consiglio federale, per l'approvazione, le disposizioni d'esecuzione da essi adottate entro due anni dall'entrata in vigore della LIA, vale a dire entro il 1. luglio 1974.

Pertanto già nel giugno 1972 l'elaborazione del disegno è stata affidata ad una Commissione speciale.

L'art. 5 cpv. 2 LIA consente ai Cantoni di far capo vuoi ad una legge, vuoi a un'ordinanza di esecuzione.

La prima soluzione è parsa preferibile, sia per l'importanza della materia (anche, se, si ripete, il legislatore cantonale è largamente vincolato dalle norme di diritto federale), sia perchè comunque la disciplina dei sussidi sarebbe stata di competenza del Gran Consiglio: questa scelta implica inevitabilmente una maggior durata dell'iter di allestimento ed approvazione della legge.

Per il resto può essere rilevato che volutamente nel disegno sono state evitate, salvo qualche eccezione dettata da motivi di chiarezza, ripetizioni di enunciazioni già contenute nella LIA e nelle ordinanze federali: nonostante ciò, la varietà e la complessità dei problemi ha fatto sì che il disegno comprenda più di un centinaio di articoli.

Ci si è pure sforzati di inserire il disegno nel contesto della vigente legislazione ticinese, richiamando sussidiariamente, di regola, le leggi esistenti (così quella sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974, di imminente entrata in vigore; quella di espropriazione dell'8 marzo 1971; quella dei contributi di miglioria in stessa data, ecc.), anziché derogarvi con soluzione ad hoc.

A questo riguardo si osserva che inizialmente la Commissione speciale, nell'intento di trattare in modo completo ed unitario la materia, ha divisato d'includere nel disegno anche le norme contenute nell'altro disegno di legge sulle acque sotterranee, già all'esame innanzi alla Commissione della Legislazione: essa vi ha in seguito rinunciato per ragioni di tempo.

Da ultimo si aggiunge che durante i lavori preliminari non ci si è potuti fondare su modelli di leggi od ordinanze corrispondenti di altri Cantoni, che ovvero ancora non sono state emanate, ovvero sono del tutto sommarie: fa eccezione la Kantonale Gewässerschutzverordnung approvata dal Consiglio di Stato del Canton Berna già il 27 settembre 1972; trattasi di un testo egregio, che in più di un'occasione è stato preso come esempio.

COMMENTO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Il disegno è suddiviso in quattordici capi, di cui commenteremo le norme più significative.

I. *Norme generali - Autorità competenti*

La legge ha per scopo di disciplinare i provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla nuova legislazione federale contro l'inquinamento delle acque (art. 1).

La sorveglianza sulla protezione delle acque è esercitata dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento da esso stesso designato (art. 3).

Al Dipartimento spettano tutte le competenze non attribuite ad altre Autorità, oltre ad alcune funzioni specificamente elencate (art. 4).

Dal profilo tecnico assume importanza preminente l'apposito Servizio anch'esso designato dal Consiglio di Stato, il quale è segnatamente tenuto a coordinare tutte le attività tecniche connesse con la protezione delle acque e deve essere consultato prima che venga preso un qualsiasi provvedimento in questo campo (art. 5).

Il Servizio tecnico — la Sezione protezione acque e aria — organizza e dirige il Servizio d'allarme, il Servizio avarie ed il Servizio di polizia di protezione delle acque (art. 6/7).

Le funzioni di polizia locale competono ai Municipi, i quali hanno in particolare l'obbligo di notificare al Dipartimento ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque (art. 8): merita di venir sottolineato che già l'art. 139 CPP impone ai sindaci ed ai municipali nel cui Comune è stato commesso un reato di azione pubblica, e tali sono quelli contemplati dalla legislazione contro l'inquinamento delle acque, di darne immediata comunicazione al Procuratore pubblico o al Giudice di pace del loro Circolo.

In applicazione dell'art. 12 cpv. 2 LIA il Gran Consiglio è competente a concludere accordi di limitata importanza con Stati esteri (art. 2): anche la concessione di sussidi per un ammontare superiore a Fr. 200.000,— dev'essere deliberata dal Gran Consiglio (art. 103).

II. *Consorzi di Comuni*

La materia sarà retta dalla nuova legge sul consorzio dei Comuni, approvata dal Gran Consiglio il 21 febbraio 1974.

Il disegno fa appunto riferimento a questa legge (art. 11): esso ha inteso tuttavia sottolineare la necessità di ricorrere in campo di protezione delle

acque all'istituto consortile ogniqualvolta ragioni tecniche, economiche o comunque d'interesse pubblico lo esigono, ed in conformità del piano cantonale di risanamento (art. 9).

Si è pure ritenuto di precisare che uno dei criteri basilari per la determinazione dei contributi comunali è quello degli equivalenti di abitanti (art. 10).

III. *Piani*

La nuova legislazione federale contro l'inquinamento delle acque prevede una serie di piani, fra i quali assumono particolare rilievo il piano cantonale di risanamento, base di ogni provvedimento cantonale, comunale e consortile di protezione delle acque (art. 17), ed il progetto generale delle canalizzazioni (PGC), che disciplina l'edificabilità del territorio comunale.

A. *Piano cantonale di risanamento*

Il piano, il cui contenuto e la cui forma sono regolati dall'ordinanza dell'8 novembre 1972 del Dipartimento federale dell'interno, stabilisce il programma di risanamento per sopprimere nel periodo di dieci anni le esistenti immissioni e dispersioni inquinanti; esso deve in particolare indicare i Consorzi, istituiti o da istituire, a questo scopo; i tempi di attuazione dei provvedimenti; le previsioni di spesa (art. 13).

Il piano è allestito ed adottato dal Consiglio di Stato, dopo notificazione ai Comuni, che hanno facoltà di presentare le loro osservazioni; resta riservata l'approvazione dell'Autorità federale (art. 12 e 14/15).

La stessa procedura vale per ogni modificazione del piano che non sia soltanto di marginale importanza (art. 16).

Viene sancito l'obbligo di Comuni, Consorzi e privati di fornire all'Autorità cantonale i dati necessari per l'allestimento del piano (art. 13 cpv. 2).

B. *Progetto generale delle canalizzazioni*

La rete comunale delle fognature deve essere eseguita in conformità del PGC, la cui estensione è fissata dall'art. 15 OGen.: ciononostante, data l'incidenza di questa disposizione, abbiamo ritenuto opportuno riprenderla testualmente nel disegno, con la duplice precisazione che le zone non urbanizzate o simili, indicate nei piani regolatori comunali, quand'anche non siano dichiarate assolutamente inedificabili, non possono essere considerate come territorio edificabile e che il Comune non è obbligato ad estendere il PGC a parti discoste di località non abitate permanentemente da almeno trenta abitanti (art. 19). Quest'ultima norma è da mettere in relazione all'art. 34 OGen., che nega il sussidio federale a collettori che riguardano porzioni di territorio che non raggiungono il citato limite di popolazione.

Il contenuto e la forma del PGC saranno disciplinati nei particolari da un regolamento del Dipartimento; il PGC deve essere accompagnato dal piano di attuazione, con i relativi tempi, e dal piano di finanziamento (art. 18).

Il PGC è allestito dal Municipio ed adottato dal Consiglio comunale, riservata l'approvazione del Dipartimento (art. 20).

Per ragioni d'urgenza il Municipio può adottare un PGC provvisorio, anche parziale, con riserva anche qui dell'approvazione del Dipartimento: questa facoltà viene proposta nell'intento di non bloccare completamente per un tempo eccessivamente lungo lo sviluppo edilizio del Comune (art. 21).

Può essere rilevato che originariamente la Commissione aveva prospettato due diverse procedure, a seconda che il Comune fosse dotato o no di un piano d'azzonamento cresciuto in giudicato: nel primo caso era prevista la procedura dell'art. 20; nell'altro caso l'adozione del PGC sarebbe dovuta avvenire come parte integrante del piano regolatore ed in conformità della relativa procedura.

Questo sistema è stato abbandonato poichè ritenuto troppo macchinoso.

Il Consiglio di Stato può obbligare il Comune ad adottare, modificare o ade-

guare entro congruo termine il PGC per ragioni d'interesse pubblico o d'urgenza, fermo restando che se tale termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato deve intervenire in luogo ed a spese del Comune inadempiente (articolo 22).

Per le modificazioni del PGC valgono le norme per la sua adozione (art. 23). I PGC esistenti devono essere posti in consonanza con la nuova legislazione entro due anni dall'entrata in vigore della legge, conservando sino allora efficacia provvisoria (art. 123 cpv. 3).

C. *Piano direttore delle canalizzazioni*

Il futuro sviluppo edilizio del Comune nell'arco dei prossimi vent'anni è condizionato dal piano direttore delle canalizzazioni, con carattere meramente indicativo (art. 24 e 27).

Anche qui il Dipartimento emanerà un regolamento sul contenuto e sulla forma del piano (art. 24 cpv. 2).

Allestimento ed adozione del piano competono al Municipio, riservata l'approvazione del Dipartimento (art. 26).

D. *Piano dei settori di protezione delle acque*

A salvaguardia delle falde freatiche utilizzabili l'art. 29 LIA prescrive che il territorio cantonale dev'essere suddiviso nei settori S, A, B e C, secondo le direttive degli art. 8 segg. OLiq. : per ciascuno di questi settori valgono misure di protezione di severità decrescente concernenti gli impianti adibiti al deposito, al travaso, al trasporto, alla fabbricazione, al trattamento, all'utilizzazione ed alla trasformazione di liquidi nonchè all'eliminazione di residui nocivi alle acque (art. 1 cpv. 1 OLiq.).

Il settore S comprende a sua volta le zone di protezione delle acque sotterranee (captazioni attuali) giusta l'art. 30 LIA e le aree di protezione delle acque sotterranee (captazioni future) giusta l'art. 31 LIA, che sono delimitate dai piani sub E ed F : per questo motivo è stato previsto che tali zone ed aree vengano in un primo tempo incluse solamente a titolo provvisorio nel piano dei settori di protezione delle acque (art. 29), salvo diventare parte integrante del piano stesso non appena saranno cresciute in giudicato (art. 38 e 42).

Il piano è allestito dal Dipartimento su carte nazionali alla scala 1 : 25'000 ed è adottato dal Consiglio di Stato, che provvede al suo deposito presso le Cancellerie comunali, con avviso all'albo comunale e sul Foglio ufficiale (articoli 28/30).

Dato che il piano è la risultante di indagini idrogeologiche, esso non è impugnabile mediante ricorso : tuttavia esso dev'essere costantemente adeguato, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi interessato, alle nuove conoscenze (art. 31/32).

Il piano fa stato per i provvedimenti del Dipartimento, Autorità competente giusta l'art. 4 lett. d), ritenuto che in caso di necessità essi possono essere inaspriti in ogni momento (art. 33 cpv. 1 e 2).

Nel settore S provvisoriamente definito può essere negato ogni permesso di costruzione allo scopo di non pregiudicare l'adozione definitiva del piano delle zone rispettivamente delle aree di protezione delle acque sotterranee : a tutela del proprietario gravato da tale divieto il disegno prevede che, se all'approvazione del progetto non osti altro vincolo, egli possa esigere che entro il termine di un anno dalla presentazione della domanda venga allestito e notificato l'uno o l'altro dei menzionati piani ; se detto termine non fosse rispettato, il permesso di costruzione può essere concesso (art. 33 cpv. 3/5).

E. *Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee*

L'art. 30 LIA fa obbligo ai Cantoni di provvedere all'istituzione di zone di protezione attorno alle attuali captazioni : trattasi delle già citate zone I, II e III.

Questo compito è affidato ai proprietari, che devono in particolare acquistare i diritti reali necessari, per il che può essere conferito loro dall'Esecutivo cantonale il diritto di espropriazione, e pagare eventuali indennità per questi vincoli.

Il disegno distingue fra gli enti pubblici ed i privati proprietari di prese d'acqua sotterranea e di sorgenti: ai primi è imposto l'allestimento del piano entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque, fermo restando anche qui che se tale termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato deve intervenire in luogo ed a spese dell'ente pubblico inadempiente; ai secondi è concessa la semplice facoltà di allestire il piano stesso (art. 34).

Il piano, previa approvazione del Dipartimento, dev'essere notificato per iscritto ai proprietari gravati, che possono impugnarlo mediante ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva (art. 36).

L'approvazione definitiva del piano da parte del Consiglio di Stato implica il conferimento del corrispondente diritto di espropriazione secondo la legge dell'8 marzo 1971 (art. 37).

F. Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee

Giusta l'art. 31 LIA devono essere protette anche le future captazioni, mediante delimitazione delle aree che presentano interesse per l'utilizzazione e la rialimentazione artificiale delle falde freatiche.

Il piano corrisponde a quello sub E, salvo che esso tiene conto dei bisogni a lunga scadenza (art. 40): per questa considerazione si è reputato di affidarne, attraverso un'analoga procedura, l'adozione al Cantone, che è meglio in grado che non i singoli interessati di svolgere le indispensabili indagini e di programmare (art. 39 e 41).

In particolare tocca al Cantone di promuovere le espropriazioni: tuttavia i futuri proprietari delle prese d'acqua sotterranea e degli impianti di rialimentazione, i quali vengono a beneficiare degli interventi del Cantone, devono rifondergli eventuali indennità più l'interesse d'uso in sede espropriativa, come consente l'art. 31 cpv. 2 LIA (art. 43).

IV. Evacuazione e depurazione delle acque di rifiuto

Il disegno distingue fra costruzioni ed impianti (sul termine opinabile d'impianti per definire le altre opere si vedano l'art. 19 LIA ed anche l'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza di esecuzione del DFU del 29 marzo 1972) esistenti e nuovi.

Per i primi viene ribadito il principio che essi devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni: come regola, con le sole eccezioni dell'art. 18 cpv. 1 frase 2 LIA, se essi si trovano entro il perimetro del PGC; semprechè tale allacciamento sia opportuno e ragionevolmente esigibile, se essi si trovano fuori del perimetro stesso (art. 44 e 46 cpv. 1).

In quest'ultima ipotesi il Comune è obbligato a provvedere alle canalizzazioni di raccordo soltanto se il territorio corrispondente è abitato permanentemente da almeno trenta abitanti (art. 46 cpv. 2).

In difetto di allacciamento i proprietari devono far capo a sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto secondo le prescrizioni del Dipartimento (art. 45 e 48).

Per costruzioni ed impianti esistenti fuori del perimetro del PGC può accadere che l'allacciamento sia opportuno, ma non sia ragionevolmente esigibile dal profilo finanziario dal proprietario: in questo caso esso può essere cionondimeno ordinato dal Dipartimento, che mette parte delle spese a carico del Comune; il proprietario deve sempre sopportare un onere pari al costo del necessario sistema speciale, maggiorato delle spese d'esercizio capitalizzate per un periodo di quindici anni (art. 47).

Costruzioni ed impianti nuovi devono anch'essi di regola essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni, con le eccezioni degli art. 18 cpv. 1 frase 2, 19 frase 2 e 20 LIA : anche qui al mancante allacciamento deve essere supplito con un sistema speciale prescritto dal Dipartimento (articoli 49/50).

In via generale, non appena l'allacciamento diventa opportuno e ragionevolmente esigibile, esso dev'essere effettuato in luogo del sistema speciale (art. 57).

Seguono disposizioni sugli impianti di evacuazione e di depurazione : di massima essi devono essere realizzati dai Comuni, direttamente o mediante consorzi, secondo le indicazioni del piano cantonale di risanamento e sulla base di progetti approvati preventivamente dal Dipartimento (art. 51/53).

Il finanziamento avviene con i sussidi federali e cantonali, con le tasse, con i contributi di miglioria, oltre che con l'imposta comunale (art. 55).

Non diversamente dai privati, anche gli enti pubblici proprietari sono tenuti a curare la manutenzione dei loro impianti (art. 54).

Ad impianti privati, che rappresentano l'eccezione, si deve ricorrere ogniqualvolta essi siano prescritti dalla legislazione federale e cantonale (art. 56): in particolare giusta l'art. 18 cpv. 2 LIA può essere imposto dal Dipartimento il trattamento preliminare delle acque di rifiuto con effetti dannosi per i normali impianti (art. 58).

Tutte le spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio di tali impianti sono a carico dei proprietari (art. 56 cpv. 2).

Compatibilmente con gli oneri finanziari che ne derivano, il Dipartimento può esigere la progettazione e l'esecuzione comune d'impianti privati (art. 59): del pari dev'essere tollerato l'allacciamento di altri proprietari contro rifusione di una parte proporzionata delle spese di esecuzione e di esercizio (art. 60).

Tanto l'allacciamento, quanto il sistema speciale devono essere eseguiti entro il termine fissato dal Municipio rispettivamente dal Dipartimento e sulla base di un progetto approvato da dette Autorità, le quali possono intervenire coattivamente se tale termine o il modo di esecuzione non fossero rispettati (art. 61).

Il Municipio è organo di vigilanza sull'efficienza e sulla manutenzione degli impianti privati, anche qui con facoltà di sostituirsi al proprietario inadempiente. Il Comune può inoltre assumere in privativa il servizio di manutenzione (art. 62).

Il Dipartimento vigila sulla specializzazione del personale adibito alla manutenzione degli impianti pubblici e privati e deve organizzare corsi d'istruzione per gli addetti a quelli pubblici (art. 64).

V. Rifiuti

Anche con riguardo ai rifiuti il disegno tratta in primo luogo del risanamento di situazioni esistenti, prescrivendo l'immediata rimozione di discariche pubbliche di detriti solidi nelle acque, nelle loro vicinanze e nei settori S ed A di protezione delle acque nonché di quelle private di una certa importanza indipendentemente dalla loro ubicazione : per le altre discariche pubbliche fa stato il piano cantonale di risanamento, riservati interventi d'urgenza (art. 65/66).

Pure i depositi di materiali di demolizione ed in genere di rottami devono essere rimossi entro il termine che sarà fissato dai Municipi (art. 67).

La raccolta e l'eliminazione dei detriti solidi competono ai Comuni, che sono tenuti in particolare ad emanare un apposito regolamento : per la raccolta essi possono imporre l'uso di recipienti adatti, approvati dal Dipartimento, e devono organizzare un servizio speciale per detriti ingombranti ; quanto

all'eliminazione, essa deve avvenire in appositi impianti o in discariche controllate, secondo progetti approvati dal Dipartimento (art. 68/69/70).

Di fronte alle resistenze più volte manifestate a livello comunale è parso opportuno prevedere la facoltà del Consiglio di Stato di fissare l'ubicazione di tali impianti, rispettivamente di tali discariche, come pure delle stazioni di depurazione (art. 3).

Le spese di questi servizi possono essere coperte mediante tasse (art. 71 cpv. 2).

Alla raccolta ed all'eliminazione dei rifiuti liquidi e fangosi, provenienti da separatori di olii e benzina, deve invece provvedere il Dipartimento, il quale può ricorrere, in forza di contratti ratificati dal Consiglio di Stato, ad aziende autorizzate: la copertura delle spese dev'essere garantita da tasse (art. 71).

In via generale i rifiuti di qualsivoglia natura, che non si prestano ad una normale eliminazione, specie per la loro quantità, devono essere eliminati ad opera ed a spese di chi li ha prodotti: trattasi soprattutto dei residui industriali ed artigianali (art. 72).

E' stato confermato il divieto di gettare e depositare rifiuti di ogni tipo, salvo quelli dell'agricoltura e del giardinaggio, destinati alla trasformazione in concime: in particolare non è lecito immettere rifiuti liquidi e fangosi, nocivi alle acque o agli impianti di evacuazione e di depurazione delle stesse, in corsi d'acqua o in tali impianti; non è consentito neppure il deposito durevole di rifiuti di quest'ultimo genere in recipienti (art. 73).

Il possessore d'impianti idraulici deve ammassare il materiale ed i detriti fluttuanti a sue spese e secondo le direttive del Servizio tecnico: anche l'onere per l'eliminazione innociva di tali rifiuti è a suo carico (art. 74).

VI. *Impianti per liquidi nocivi*

Questa materia è disciplinata particolareggiatamente dall'OLiQ.

Il disegno si limita pertanto a determinare le competenze, che sono ripartite fra il Dipartimento (art. 75 e 77) ed il Servizio tecnico (art. 78/79), ed a fissare i tempi del risanamento nei diversi settori di protezione delle acque (art. 76).

Spetta segnatamente al Dipartimento di emanare le direttive e di prendere i provvedimenti per l'adattamento o la messa fuori servizio degli impianti esistenti nonchè per la revisione degli impianti in genere.

VII. *Permessi*

L'art. 35 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 22 gennaio 1974, entrato in vigore il 1. marzo 1974, ha precisato i lavori sottoposti al permesso di costruzione: per parte sua il disegno prevede in via ancora più generale che per ogni intervento che possa avere effetto sulle acque deve essere chiesto preventivamente il relativo permesso (art. 80 cpv. 1).

Segue un catalogo che s'identifica in larga misura con quello del testè citato regolamento (art. 80 cpv. 2/4).

Di regola quindi la concessione del permesso in funzione della protezione delle acque avviene nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione cantonale di costruzione e secondo la procedura prevista dalla legge edilizia, ritenuta l'approvazione del Servizio tecnico.

Nei casi eccezionali in cui tale autorizzazione non fosse invece necessaria, competente a rilasciare il permesso è il Servizio tecnico (art. 81).

In sede parlamentare federale è stato postulato un allentamento dell'art. 27 OGen., per consentire la riattazione di costruzioni rustiche che sorgono fuori del perimetro del PGC.

L'Esecutivo federale ha dato la sua adesione di massima ad una parziale revisione della menzionata norma.

Trattasi di un'esigenza assai avvertita nel nostro Cantone, sia perchè permette anche ai ceti modesti di assicurarsi una residenza secondaria di vacanza, sia soprattutto perchè una conservazione attiva delle abitazioni di montagna non è altrimenti realizzabile.

Il disegno anticipa detta revisione (art. 82) : a questo riguardo si rileva che potrebbe essere opportuno, per prevenire interventi speculativi o comunque inadeguati, subordinare il permesso non solo all'esecuzione di un impianto di depurazione (o all'allacciamento alla rete delle canalizzazioni), ma anche a vincoli circa la qualità del progettato restauro, nell'interesse di un'efficace tutela dei nuclei antichi e del paesaggio.

Con riferimento all'art. 26 cpv. 1 OGen. il Municipio nel suo preavviso giusta l'art. 45 cpv. 1 della legge edilizia deve attestare se l'allacciamento con la rete delle canalizzazioni è garantito al più tardi nei prossimi tre anni, oltre a segnalare la presenza di captazioni e di sorgenti : tale presupposto è adempiuto se l'esecuzione della canalizzazione in questione entro questo limite di tempo è prevista dal piano di attuazione di un PGC, provvisorio o definitivo, approvato dal Dipartimento (art. 83).

Esiste pure la facoltà di ottenere un permesso preliminare, sul modello della licenza di costruzione preliminare : detto permesso è vincolante, per la durata di sei mesi, soltanto nei limiti degli elementi portati a conoscenza del Servizio tecnico dall'istante (art. 86).

L'osservanza delle condizioni del permesso dev'essere controllata durante l'esecuzione dei lavori e successivamente dall'Autorità comunale, la quale deve in particolare provvedere al collaudo delle installazioni contro l'inquinamento delle acque (art. 87/88).

Anche ogni opera pubblica dev'essere preventivamente approvata dal Servizio tecnico : eventuali conflitti fra questa istanza e gli enti pubblici progettisti sono decisi definitivamente dal Consiglio di Stato (art. 89).

VIII. *Detersivi*

Anche questa materia è retta esaurientemente dall'ODet.

Questo capo comprende quindi due sole norme : la vigilanza sul commercio di questi prodotti ed il sequestro di quelli non conformi sono affidati al Servizio tecnico rispettivamente al Dipartimento (art. 90) ; con riguardo a quest'ultimi prodotti le spese per i controlli e le campionature sono messe a carico del fabbricante, se domiciliato in Svizzera, altrimenti dell'importatore (art. 91).

IX. *Natanti e veicoli a motore*

Al Consiglio di Stato viene conferita la competenza di disciplinare e persino di vietare la navigazione di natanti a motore ; il rifornimento, ecc. dei medesimi può avvenire soltanto in luoghi attrezzati secondo le direttive del Servizio tecnico ed autorizzati dallo stesso (art. 92).

Anche il lavaggio professionale di veicoli a motore di ogni tipo è consentito unicamente laddove l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto sono garantite (art. 93).

Sempre il Consiglio di Stato può vietare il transito di autocisterne e di veicoli che trasportano liquidi nocivi nel settore S di protezione delle acque, se le relative strade non sono conformi alle direttive federali (art. 94).

X. *Regolamento delle canalizzazioni, contributi e tasse*

Il Comune è tenuto ad adottare un regolamento delle canalizzazioni, che deve

essere approvato dal Consiglio di Stato, così come quello sulla raccolta e sull'eliminazione dei detriti solidi : tale regolamento deve segnatamente prevedere l'obbligo di allacciarsi alla rete delle canalizzazioni nonchè le prescrizioni tecniche sull'esecuzione degli allacciamenti stessi (art. 95).

Se il Comune entro congruo termine non facesse fronte a questo suo obbligo, il Consiglio di Stato deve intervenire in suo luogo e a sue spese (art. 96).

Ma soprattutto mediante detto regolamento devono essere fissati i contributi e le tasse dovuti per l'esecuzione degli impianti di evacuazione e di depurazione, per l'allacciamento ai medesimi e per il loro uso : i criteri ed i limiti di queste imposizioni sono stabiliti dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo (art. 96 cpv. 2 lett. d) e 4).

La legge prescrive al Comune d'imporre contributi per l'esecuzione delle canalizzazioni e delle stazioni di depurazione, con l'avvertenza che esso rimane creditore di questa controprestazione anche quando l'opera è consortile (art. 97) : parimenti il Comune deve prelevare una tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni ed una tassa annua d'uso degli impianti, entrambe proporzionate all'intensità di tale uso (art. 101/102).

Se questi principi non hanno dato adito a divergenze di opinione, discussione è sorta sulle modalità d'imposizione dei menzionati contributi.

Infatti la Commissione speciale è stata dell'avviso che la procedura secondo la legge sui contributi di miglioria dell'8 marzo 1971, che presuppone, com'è noto, una duplice stima, fosse eccessivamente complicata e difficilmente applicabile : essa ha pertanto proposto di derogarvi con disposizioni speciali ; in particolare metro normale per la commisurazione dei contributi sarebbe dovuta essere la stima ufficiale dei fondi, previa revisione generale di questi valori e con la riserva di rettificazioni, in più o in meno, nel caso di impianti particolari, implicant un manifesto divario fra le stime ufficiali e gli equivalenti di abitanti.

Il Consiglio di Stato ha optato invece per l'applicazione della citata legge, il cui art. 6 viene peraltro modificato nel senso che per l'esecuzione delle canalizzazioni e delle stazioni di depurazione la misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60 %, nè superiore all'80 % della spesa effettiva (di contro al 30 % rispettivamente 60 % per le altre opere) (art. 100).

Di conseguenza il disegno prescrive solamente che il comprensorio d'imposizione dei contributi dev'essere delimitato sulla base del PGC (art. 98).

Come norma transitoria è stato consentito il prelevamento retroattivo di contributi per opere eseguite dopo il 31 dicembre 1968 in forza di un PGC cantonalmente approvato (art. 123 cpv. 4).

XI. *Sussidi*

Un adeguato sussidiamento è, con il prelevamento dei contributi di costruzione e delle tasse di esercizio, la condizione sine qua non perchè i Comuni possano adempiere i compiti che sono loro affidati nel settore della protezione delle acque, specie dalla nuova legislazione in questo campo : pertanto anche l'aiuto cantonale è stato potenziato e si estende segnatamente ad impianti, come le canalizzazioni, per i quali la Confederazione non concede alcun sussidio, a meno che si tratti di collettori principali (art. 108).

Competente ad accordare i sussidi è il Consiglio di Stato sino ad importi di Fr. 200.000,— : per somme superiori il Gran Consiglio (art. 103).

Il sussidio spetta al Comune o al Consorzio (art. 104) ed è computato in base al preventivo : eventuali sorpassi possono essere considerati se ed in quanto essi siano riconosciuti dall'Autorità federale (art. 105).

Le formalità della domanda di sussidio sono precisate per decreto esecutivo (art. 106).

Per l'ammontare dei sussidi facciamo riferimento agli art. 107/108 e 111/112. L'intensità dell'aiuto è proporzionata alla capacità finanziaria del Comune

beneficiario. I sussidi stabiliti dai citati articoli devono essere considerati come non superabili. Infatti sussidi troppo alti, a prescindere dalla situazione finanziaria generale, precluderebbero la possibilità e il diritto all'ente pubblico di chiedere adeguati contributi ai privati (art. 122 cpv. 2) i quali devono essere chiamati a partecipare al finanziamento delle opere in misura maggiore che non per la costruzione di strade, ecc. e ciò per l'importanza intrinseca delle opere stesse, per la loro funzione assolutamente necessaria, per i costi di investimento e di esercizio e per la diretta responsabilità dei privati che, con gli enti locali, devono assumere.

Mentre per i sussidi federali e per i corrispondenti sussidi cantonali tale capacità è determinata secondo le aliquote pro capite dell'IDN dei Comuni interessati (art. 39 OGen.), per i sussidi corrisposti dal solo Cantone fanno stato gli indici fiscali-finanziari (art. 108 cpv. 1).

Nel caso di impianti consortili il sussidio è calcolato separatamente per ogni Comune (art. 109).

Di regola le spese di esercizio dei diversi impianti non sono sussidiate: fa eccezione il costo della depurazione chimica (precipitazione dei fosfati), che può essere assunto dal Cantone sino al massimo del 30 % (art. 113).

Per le opere sussidiate dalla Confederazione la concessione a titolo transitorio dei sussidi è disciplinata dagli art. 44 LIA e 51 OGen., che valgono anche per i sussidi cantonali concernenti le medesime opere: invece i sussidi pagati esclusivamente dal Cantone sono retti dal nuovo diritto se gli impianti sono stati messi in esercizio o se gli studi sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 1968 (art. 123 cpv. 5).

XII. Procedura

Con la riserva di norme speciali, il disegno prevede le Autorità di ricorso contro ogni decisione in materia di protezione delle acque: le decisioni di organi comunali sono impugnabili secondo la legge organica comunale; quelle di organi consortili secondo la legge sul consorzio dei Comuni; quelle del Dipartimento mediante gravame al Consiglio di Stato; quelle del Servizio tecnico mediante gravame al Dipartimento (art. 114).

Tuttavia i giudizi dipartimentali in campo di autorizzazioni cantonali di costruzione sono sindacabili in conformità della legge edilizia (art. 114 lett. d). L'azione di risarcimento dei danni giusta l'art. 36 LIA è di competenza del giudice civile (art. 115).

XIII. Disposizioni coattive e penali

In via generale il disegno consente ad ogni Autorità competente, che abbia ordinato un provvedimento cresciuto in giudicato, d'imporne coattivamente l'esecuzione, con la comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'Autorità) e dell'adempimento sostitutivo ad opera di un terzo a spese dell'obbligato: se queste spese fossero prevedibilmente rilevanti, l'obbligato può essere tenuto a fornire preventivamente un'adeguata garanzia (art. 116).

Del pari il Consiglio di Stato può intervenire coattivamente nei confronti di enti pubblici per assicurare l'effettiva esecuzione di provvedimenti disposti a loro carico (art. 117).

Oltre ai provvedimenti coattivi previsti dall'art. 7 LIA, è possibile in casi d'urgenza l'esecuzione diretta dei necessari provvedimenti, nell'intento di rimuovere un esistente o un incombente inquinamento delle acque: questa facoltà, sancita dall'art. 8 LIA, compete al Dipartimento (art. 118 cpv. 1).

Eventuali ricorsi contro le decisioni di questa natura non ne sospendono gli effetti (art. 118 cpv. 2).

Le spese possono essere accollate dal Consiglio di Stato a coloro che hanno cagionato l'evento dannoso o pericoloso (art. 3 cpv. 3) : più obbligati rispondono in solido (art. 118 cpv. 3).

Dal profilo penale la LIA punisce gli illeciti più gravi come delitti (art. 37/39) e quelli minori come contravvenzioni (art. 40) : in entrambi i casi la repressione penale spetta all'Autorità giudiziaria.

Per le infrazioni alla legge è comminata la multa sino a Fr. 20.000,—, inflitta dal Dipartimento secondo la legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni ; anche il tentativo e la complicità sono punibili, come prescrive l'art. 40 cpv. 2 LIA per le infrazioni alla legislazione federale ; viene pure dichiarato applicabile per analogia l'art. 42 LIA, che regola la responsabilità penale del padrone d'azienda, del datore di lavoro e del mandante per reati perpetrati nell'esercizio di un'azienda, da mandatari, ecc. (art. 120).

Tutte le decisioni penali definitive in questo campo devono essere comunicate al Dipartimento (art. 121).

XIV. *Norme finali e transitorie*

L'entrata in vigore della legge implica l'abrogazione di diverse disposizioni, specie, ovviamente, della legge d'applicazione della legge federale 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 21 aprile 1965, nonché, più generalmente, di ogni norma contraria o incompatibile (art. 122 cpv. 1). Altre leggi devono essere invece modificate o completate (art. 122 cpv. 2/3). Le principali disposizioni transitorie sono già state esposte in precedenza (art. 123).

XV. *Conseguenze finanziarie*

Come è già stato rilevato al capitolo XI relativo ai sussidi, il progetto di legge li prevede agli art. 107/108 e 111/112.

L'art. 107 considera unicamente i sussidi per gli impianti di evacuazione e di depurazione sussidiati anche dalla Confederazione quali opere principali. Sono pertanto escluse le canalizzazioni secondarie o comunali.

Secondo il piano cantonale di risanamento, già sottoposto all'Autorità federale e che dovrà essere approvato entro il 30 giugno 1974, il costo complessivo, sia della prima, sia della seconda fase, comporta circa 440 milioni di franchi, indice 1973. Il sussidio federale, valutato Comune per Comune, sulla base del XIV periodo dell'imposta sulla Difesa nazionale, è determinabile al 33 % in media, il che dà circa 145 milioni di franchi. Il sussidio cantonale, secondo l'art. 107 del progetto di legge, è da calcolare sulla media del 45 %, ragione per cui comporterà una spesa di circa Fr. 200 milioni. Il rimanente 22 %, equivalente a circa 95 milioni di franchi, dovrà essere soddisfatto con i contributi di cui all'art. 122 cpv. 2 lett. b) del progetto di legge (nuovo cpv. 5 dell'art. 6 della legge sui contributi di miglioria dell'8 marzo 1971) e dai singoli Comuni.

E' tuttavia da osservare che i sussidi della Confederazione saranno anche erogati per opere comunali, il cui costo complessivo è determinabile in circa 460 milioni di franchi, relativamente alla prima fase (fine 1982), purchè esse soddisfino gli estremi dell'art. 33 OGen. e le condizioni di cui all'allegato 1 della OGen. Un calcolo abbastanza preciso non può essere effettuato siccome non può essere condotto, anche da parte federale, se non sui singoli PGC comunali. Stante la esperienza sin qui fatta l'intervento finanziario della Confederazione può oscillare dal 20 al 25 %, il che verrà, almeno parzialmente, a diminuire l'intervento finanziario cantonale previsto all'art. 108. La diversa potenzialità finanziaria dei Comuni è tenuta in considerazione,

ancorchè con altro sistema, dalla legislazione federale. In altre parole, attraverso l'allegato 2, relativo all'art. 39 OGen., si può rilevare che le diverse aliquote dei sussidi sono inversamente proporzionali alla capacità finanziaria dei Comuni. Coerentemente il Cantone ha seguito, con l'art. 107, sostanzialmente lo stesso criterio, come del resto per gli art. 108, 111 e 112 del progetto di legge. E' ancora da rilevare che nel calcolo complessivo dei sussidi federali e cantonali di cui all'art. 107 sono inclusi quelli indicati all'art. 110. Stante la situazione attuale i PGC ancora da elaborare comportano una spesa di circa 5 milioni di franchi alla quale la Confederazione partecipa in ragione di circa il 33 %.

L'art. 108 introduce la norma del sussidiamento delle canalizzazioni secondarie o comunali non sussidiate dalla Confederazione. Invero il Cantone, con il decreto legislativo concernente l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato del 5 dicembre 1955, già conosce un intervento di tale natura per promuovere tali opere concorrendo alle relative spese. Per ciò che riguarda le fognature comunali si veda l'art. 2 lett. c). Limitazioni sono tuttavia poste sia all'art. 4, relativo al diritto al sussidio, sia agli art. 7, 8 e 9 relativi all'importo del sussidio.

Tuttavia agli effetti pratici, in modo speciale per il promovimento, il decreto in questione non ha incentivato, o comunque poco, i Comuni a costruire le canalizzazioni. Se queste sono state attuate, soprattutto in questi ultimi anni, ciò è dovuto più a peculiari bisogni dei Comuni, massime nei centri, per permetterne lo sviluppo edilizio, l'attuazione dei piani regolatori, ecc.

Con la novella legislativa, con la quale il Cantone è chiamato a partecipare finanziariamente alla costruzione delle canalizzazioni comunali, escluse pur sempre quelle destinate alla urbanizzazione capillare, non si vuol tanto colmare una lacuna riscontrabile nel citato decreto legislativo del 1955, quanto incrementare in modo evidente l'attuazione di tali opere che costituiscono la condizione senza la quale è impensabile l'impianto di depurazione e che anzi ne costituiscono la premessa indispensabile per il funzionamento di quest'ultimo.

Le opere comunali che rimangono ancora da realizzare sono state preventivate in circa 460 milioni di franchi. Il 20 - 25 % circa di questo importo, come è stato esposto precedentemente, è sussidiato in ragione del 33 % dalla Confederazione, fermo restando l'ossequio delle disposizioni dell'allegato 1 della OGen. Gli investimenti a carico del Cantone, dei Comuni e dei privati, si traducono quindi in circa Fr. 420 milioni. Tenuto conto degli indici fiscali-finanziari dei Comuni ticinesi e sulla base delle diverse percentuali di sussidiamento previste all'art. 108, l'impegno finanziario del Cantone è cifrabile sul 37 % il che dà, indice 1973, l'importo di 155 milioni circa. Il rimanente, cioè circa 265 milioni di franchi, resta a carico dei Comuni e dei privati i quali ultimi concorreranno con i contributi di miglioria dal 60 all'80 %.

L'art. 111 del progetto di legge prevede il sussidiamento per gli impianti pubblici di eliminazione dei rifiuti, tenuto conto dell'intervento federale. Sono stati considerati, in modo speciale, i futuri nuovi centri per le Tre valli e per il Luganese, l'eventuale ampliamento di Riazzino, il deposito controllato di Casate.

Il costo complessivo è stato preventivato in 92 milioni circa, indice 1973. La media del sussidio federale è cifrabile al 28 %, quella cantonale al 47 % e quella comunale (consorzi) al 25 %, in ragione quindi rispettivamente di 26, 43 e 23 milioni di franchi. Per la determinazione del sussidio federale valgono le norme dell'art. 39 OGen., allegato 3.

Un elemento importante nell'ambito della protezione delle acque sono le zone di protezione delle sorgenti, valutate a circa 1000 e i pozzi di captazione, necessariamente da proteggere, che sono 50. Le sorgenti quantitativamente e qualitativamente interessanti, e quindi necessitanti di protezione, compresi

i gruppi di sorgenti, sono circa 250. Ritenuto una media di Fr. 2.500,— quale costo degli studi per le sorgenti, il costo complessivo si aggira sui Fr. 650.000,—. Per i pozzi il costo per l'opera del geologo si aggira in media sui Fr. 5.000,—, mentre quello per i sondaggi sui Fr. 10.000,— il che dà complessivamente Fr. 750.000,—. Un totale quindi di Fr. 1,4 milioni. Il sussidio federale è del 35 %, mentre quello cantonale del 35 %, in media. Il rimanente è a carico dei Comuni proprietari. All'indice 1973 il sussidio federale si aggira su 0,5 milioni di franchi e quello cantonale altrettanto. La regolamentazione dei sussidi, proporzionatamente alla potenzialità finanziaria dei Comuni, è prevista all'art. 112 del disegno di legge.

All'art. 123 cpv. 5 è prevista la retroattività dei sussidi di cui agli art. 107, 108, 110, 111 e 112 al 31 dicembre 1968. Per ciò che ha riguardo agli art. 107, 110, 111 e 112 la retroattività è praticamente dettata dalla LIA che appunto prevede tale retroattività.

Nel caso in cui il Cantone decidesse altrimenti, per esempio dall'entrata in vigore della presente legge, tanto i Comuni quanti i Consorzi, verrebbero a perdere i sussidi federali, essendo questi subordinati al versamento di un sussidio cantonale di almeno l'80 %.

Parecchi Comuni, dal 1. gennaio 1969, hanno affrontato in modo lodevole la costruzione delle proprie canalizzazioni, in funzione anche degli impianti di depurazione e dei collettori principali, progettati o iniziati. Hanno, con queste opere, realmente dimostrato responsabilità nell'affrontare l'arduo compito della depurazione delle acque. Sarebbe per essi, che hanno attuato opere encomiabili e finanziariamente impegnative, una « punizione » della loro diligenza, se il sussidio retroattivo al 31 dicembre 1968 non fosse previsto e una forma di premio per quelli che hanno ritardato o ritardano tali opere. E' essenzialmente per questa ragione che nel disegno di legge è stato proposto il cpv. 5 dell'art. 123 combinato con l'art. 108. Computato un sussidio medio del 47 %, come precedentemente esposto, la partecipazione cantonale per le canalizzazioni comunali attuate dal 1. gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, si cifra in circa 8 milioni.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

U. Sadis

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

INDICE

pag. 17:	Introduzione	
pag. 17:	Capo I - Norme generali -	Autorità competenti
		Art. 1: Scopo
pag. 17:		Art. 2: Autorità competenti
		a) Gran Consiglio
pag. 17:		Art. 3: b) Consiglio di Stato
pag. 17:		Art. 4: c) Dipartimento
pag. 18:		Art. 5: d) Servizio tecnico
pag. 18:		Art. 6: e) Altri servizi
pag. 18:		Art. 7: f) Polizia di protezione delle acque
pag. 18:		Art. 8: g) Municipi
pag. 18:	Capo II - Consorzi di Comuni	Art. 9: Istituzione di Consorzi di Comuni
pag. 19:		Art. 10: Finanziamento
pag. 19:		Art. 11: Norme sussidiarie
pag. 19:	Capo III - Piani	
	A. Piano cantonale di risanamento	
		Art. 12: Autorità competente
pag. 19:		Art. 13: Contenuto
pag. 19:		Art. 14: Procedura
		a) Notificazione ai Comuni
		Art. 15: b) Adozione
pag. 20:		Art. 16: Modificazioni
pag. 20:		Art. 17: Effetti
pag. 20:	B. Progetto generale delle canalizzazioni	
		Art. 18: Contenuto
pag. 20:		Art. 19: Estensione
pag. 20:		Art. 20: Procedura
pag. 20:		Art. 21: PGC provvisorio
pag. 20:		Art. 22: Intervento coattivo
pag. 21:		Art. 23: Modificazioni
pag. 21:	C. Piano direttore delle canalizzazioni	
		Art. 24: Contenuto
pag. 21:		Art. 25: Estensione
pag. 21:		Art. 26: Procedura
pag. 21:		Art. 27: Effetti

pag. 21:	D. Piano dei settori di protezione delle acque	Art. 28: Autorità competente
pag. 21:		Art. 29: Contenuto
pag. 21:		Art. 30: Procedura
pag. 21:		Art. 31: Adeguamento e modificazioni a) D'ufficio
pag. 22:		Art. 32: b) Su istanza di un interessato
pag. 22:		Art. 33: Effetti
pag. 22:	E. Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee	
		Art. 34: Competenza
pag. 22:		Art. 35: Contenuto
pag. 22:		Art. 36: Procedura
pag. 22:		Art. 37: Diritto espropriazione
pag. 22:		Art. 38: Inserimento nel piano dei settori
pag. 23:	F. Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee	
		Art. 39: Autorità competente
pag. 23:		Art. 40: Contenuto
pag. 23:		Art. 41: Procedura
pag. 23:		Art. 42: Inserimento nel piano dei settori
pag. 23:		Art. 43: Rifusione degli indennizzi
pag. 23:	Capo IV - Evacuazione e depurazione delle acque di rifiuto	
	A. Risanamento di costruzioni e impianti esistenti	
		Art. 44: Entro il perimetro del PGC a) Obbligo di allacciamento
pag. 23:		Art. 45: b) Sistemi speciali
pag. 24:		Art. 46: Fuori del perimetro del PGC a) Obbligo d'allacciamento
pag. 24:		Art. 47: b) Ripartizione spese
pag. 24:		Art. 48: c) Sistemi speciali
pag. 24:	B. Costruzioni e impianti nuovi	
		Art. 49: Obbligo di allacciamento
pag. 24:		Art. 50: Sistemi speciali
pag. 24:	C. Impianti di evacuazione e di depurazione	
		Art. 51: Impianti pubblici a) In generale
pag. 25:		Art. 52: b) Obbligo della depurazione
pag. 25:		Art. 53: c) Approvazione
pag. 25:		Art. 54: d) Manutenzione
pag. 25:		Art. 55: e) Finanziamento

pag. 25:		Art. 56: Impianti privati a) In generale
pag. 25:		Art. 57: b) Allacciamento successivo
pag. 25:		Art. 58: c) Impianti di trattamento preliminare
pag. 25:		Art. 59: d) Impianti comuni
pag. 25:		Art. 60: e) Obbligo di tollerare l'allacciamento
pag. 25:		Art. 61: f) Esecuzione
pag. 26:		Art. 62: g) Vigilanza comunale
pag. 26:		Art. 63: Norme comuni a) Requisiti tecnici
pag. 26:		Art. 64: b) Vigilanza cantonale
pag. 26	Capo V - Rifiuti	
	A. Risanamento di discariche esistenti	
		Art. 65: Rimozione a) Discariche pubbliche
pag. 26:		Art. 66: b) Discariche private
pag. 27:		Art. 67: c) Depositi
pag. 27:	B. Raccolta ed eliminazione dei rifiuti	
		Art. 68: Detriti solidi a) Raccolta
pag. 27:		Art. 69: b) Eliminazione
pag. 27:		Art. 70: c) Regolamento
pag. 27:		Art. 71: Rifiuti liquidi e fangosi
pag. 27:		Art. 72: Obblighi dei privati
pag. 28:		Art. 73: Norma comune
pag. 28:		Art. 74: Materiali e detriti fluttuanti
pag. 28:	Capo VI - Impianti per liquidi nocivi	
	A. Risanamento degli impianti esistenti	
		Art. 75: Competenza
pag. 28:		Art. 76: Termini
pag. 28:	B. Norme diverse	Art. 77: Revisione
pag. 29:		Art. 78: Autorità competente
pag. 29:		Art. 79: Catasto degli impianti e dei sinistri, registro delle imprese, elenco dei capi-squadra
pag. 29:	Capo VII - Permessi	Art. 80: Obbligo del permesso
pag. 30:		Art. 81: Autorità competente
pag. 30:		Art. 82: Costruzioni rustiche esistenti
pag. 30:		Art. 83: Obblighi del Municipio
pag. 30:		Art. 84: Modificazione del progetto
pag. 30:		Art. 85: Decadenza del permesso
pag. 30:		Art. 86: Permesso preliminare

pag. 30:		Art. 87: Controllo
pag. 31:		Art. 88: Collaudo
pag. 31:		Art. 89: Opere pubbliche
pag. 31:	Capo VIII - Detersivi	Art. 90: Autorità competente
pag. 31:		Art. 91: Spese
pag. 31:	Capo IX - Natanti e veicoli a motore	
		Art. 92: Natanti
pag. 31:		Art. 93: Lavaggio di veicoli
pag. 32:		Art. 94: Divieto di transito
pag. 32:	Capo X - Regolamento delle canalizzazioni, contributi e tasse	
		Art. 95: Regolamento
pag. 32:		Art. 96: Intervento coattivo
pag. 32:		Art. 97: Contributi di esecuzione
		a) Obbligo di prelevare i contributi
pag. 32:		Art. 98: b) Delimitazione del comprensorio
pag. 32:		Art. 99: c) Contributo supplementare
pag. 33:		Art. 100: d) Norme sussidiarie
pag. 33:		Art. 101: Tassa di allacciamento
pag. 33:		Art. 102: Tassa d'uso
pag. 33:	Capo XI - Sussidi	Art. 103: Autorità competenti
pag. 33:		Art. 104: Destinatari
pag. 33:		Art. 105: Base di calcolo
pag. 33:		Art. 106: Procedura
pag. 33:		Art. 107: Impianti di evacuazione e di depurazione
		a) Sussidiati dalla Confederazione
pag. 34:		Art. 108: b) Non sussidiati dalla Confederazione
pag. 34:		Art. 109: Modo di calcolo
pag. 34:		Art. 110: Lavori di progettazione
pag. 34:		Art. 111: Impianti di eliminazione dei rifiuti
pag. 34:		Art. 112: Zone di protezione delle acque sotterranee
pag. 35:		Art. 113: Spese di esercizio
pag. 35:	Capo XII - Procedura	Art. 114: Autorità di ricorso
pag. 35:		Art. 115: Responsabilità civile
pag. 35:	Capo XIII - Disposizioni coattive e penali	
		Art. 116: Provvedimenti coattivi
		a) Contro privati
pag. 35:		Art. 117: b) Contro enti di diritto pubblico
pag. 36:		Art. 118: c) Esecuzione diretta

pag. 36:	Art. 119: Reati
pag. 36:	Art. 120: Infrazioni
pag. 36:	Art. 121: Comunicazione delle decisioni penali
pag. 36:	Capo XIV - Norme finali e transitorie
pag. 37:	Art. 122: Modificazioni di leggi esistenti
pag. 38:	Art. 123: Norme transitorie
	Art. 124: Entrata in vigore

LEGGE D'APPLICAZIONE
della legge federale contro l'inquinamento delle acque
dell'8 ottobre 1971

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- viste la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (qui abbreviata in LIA) ; l'ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972 (qui abbreviata in OGen.) ; l'ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 19 giugno 1972 (qui abbreviata in OLiQ) ; l'ordinanza sulla degradabilità dei prodotti di lavatura, sciacquatura e pulitura del 19 giugno 1972 (qui abbreviata in ODet.) ;
- visto il messaggio 22 maggio 1974 n. 1968 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I

NORME GENERALI - AUTORITA' COMPETENTI

Art. 1

La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla legge federale contro l'inquinamento delle acque e dalle relative ordinanze di esecuzione. Scopo

Art. 2

Il Gran Consiglio è competente a concludere accordi di limitata importanza con Stati esteri (art. 12 cpv. 2 LIA). Autorità
competenti
a) Gran Consiglio

Art. 3

¹ Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza sulla protezione delle acque. b) Consiglio di
Stato

Esso attende all'esecuzione dei relativi provvedimenti per il tramite del Dipartimento competente.

² Esso, su istanza di uno o più Comuni o d'ufficio, può fissare l'ubicazione delle stazioni di depurazione, degli impianti di eliminazione dei rifiuti e delle discariche controllate.

³ Esso accolla ai responsabili il costo delle misure di sicurezza giusta l'art. 8 LIA.

Art. 4

Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato ha tutte le competenze non attribuite ad altre Autorità ; segnatamente per c) Dipartimento

- a) ordinare i provvedimenti giusta l'art. 16 cpv. 4 LIA ;
- b) rilasciare e ritirare alle imprese le autorizzazioni per la revisione di impianti di deposito giusta l'art. 26 cpv. 1 LIA e l'art. 43 OLiQ. ;

- c) impartire le istruzioni per la raccolta e lo scarico dei residui dei natanti ed allestire il piano d'urgenza giusta l'art. 29 OGen. ;
- d) fissare le misure di protezione per gli impianti giusta gli art. 14 e segg. OLiq.

Art. 5

- d) **Servizio tecnico** ¹ Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio tecnico a cui spetta segnatamente di :
- a) coordinare tutte le attività tecniche connesse con la protezione delle acque ;
 - b) cooperare all'adempimento di compiti di diritto pubblico concernenti gli interessi della protezione delle acque (art. 10 OGen.) ;
 - c) verificare il buon funzionamento degli impianti di depurazione e di evacuazione (art. 17 cpv. 3 LIA) ;
 - d) permettere l'applicazione di nuovi tipi e sistemi di impianti di depurazione (art. 23 cpv. 1 OGen.) ;
 - e) approvare il verbale di consegna dei lavori eseguiti (art. 50 cpv. 2 OGen.) ;
 - f) autorizzare l'utilizzazione di nuovi materiali, ecc. (art. 55 cpv. 1 OLiq.).

² Ogni provvedimento di protezione delle acque deve essere stabilito d'intesa con il Servizio tecnico (art. 10 cpv. 2 OGen.).

Art. 6

- e) **Altri servizi** ¹ Il Servizio tecnico organizza e dirige in collaborazione con la Polizia cantonale e comunale il servizio di allarme.
- ² Il Servizio tecnico organizza e dirige in collaborazione con il Servizio difesa contro gli incendi il Servizio avarie.
- ³ Il Servizio tecnico può affidare a imprese specializzate l'esecuzione dei lavori necessari per porre rimedio agli inquinamenti.

Art. 7

- f) **Polizia di protezione delle acque** ¹ Il Consiglio di Stato istituisce il Servizio di polizia di protezione delle acque.
- ² Il Servizio è organizzato e diretto dal Servizio tecnico.

Art. 8

- g) **Municipi** ¹ I Municipi esercitano le funzioni di polizia locale.
- ² Essi devono notificare al Dipartimento ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Capo II

CONSORZI DI COMUNI (art. 17 cpv. 2 LIA)

Art. 9

Istituzione di Consorzi di Comuni

Se ragioni economiche, tecniche o comunque di interesse pubblico lo esigono il Consiglio di Stato, tenuto conto del piano cantonale di risanamento, su istanza di uno o più Comuni o d'ufficio,

può istituire Consorzi di Comuni per l'esecuzione dei provvedimenti che la presente legge attribuisce ai Comuni e, in particolare, per :

- a) la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di evacuazione e di depurazione ;
- b) l'allestimento di progetti generali delle canalizzazioni e di piani direttori delle canalizzazioni ;
- c) l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di evacuazione e di depurazione ;
- d) la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di deposito e di eliminazione di rifiuti.

Art. 10

¹ Il Consorzio provvede al suo finanziamento :

Finanziamento

- a) con i sussidi previsti dalla legislazione federale e cantonale ;
- b) con i contributi dei Comuni, calcolati in proporzione alla loro interessenza, tenuto conto segnatamente degli equivalenti di abitanti.

² Il Consorzio può esigere anticipazioni sui contributi, riservata la loro determinazione definitiva.

Art. 11

Sono applicabili, per il resto, le norme della legge sul consorzio di Comuni.

Norme sussidiarie

Capo III

PIANI

A. Piano cantonale di risanamento

(art. 16 LIA ; art. 11, 12 OGen.)

Art. 12

Il Consiglio di Stato allestisce il piano cantonale di risanamento.

Autorità competente

Art. 13

¹ Il piano indica segnatamente, con rappresentazioni cartografiche, tabelle sinottiche e commenti :

Contenuto

- a) i dati previsti dalla relativa ordinanza del Dipartimento federale dell'interno ;
- b) i Consorzi istituiti o da istituire per la protezione delle acque, in particolare per la esecuzione degli impianti di evacuazione e di depurazione ;
- c) i tempi di attuazione dei provvedimenti per la protezione delle acque ;
- d) le previsioni di spesa.

² I Comuni, i Consorzi e i privati devono fornire all'Autorità cantonale i dati richiesti.

Art. 14

Il progetto di piano è notificato ai Comuni, i quali possono presentare le loro osservazioni entro il termine non prorogabile di sessanta giorni.

Procedura

¹ **Notificazione ai Comuni**

	Art. 15
b) Adozione	Il Consiglio di Stato adotta il piano e lo sottopone all'Autorità federale per approvazione.
	Art. 16
Modificazioni	¹ Per le modificazioni del piano valgono le norme per la sua adozione. ² Modificazioni e correzioni di marginale importanza sono disposte dal Consiglio di Stato.
	Art. 17
Effetti	Il piano approvato dall'Autorità federale fa stato per provvedimenti cantonali, comunali e consortili.
	B. Progetto generale delle canalizzazioni (art. 15 OGen.)
	Art. 18
Contenuto	¹ Il Comune adotta il progetto generale delle canalizzazioni (PGC). ² Il PGC deve essere accompagnato dal piano di attuazione con i relativi tempi e dal piano di finanziamento. ³ Il Dipartimento emana prescrizioni e direttive circa il contenuto, la forma e la rappresentazione grafica del PGC.
	Art. 19
Estensione	¹ Per l'estensione del PGC è determinante il territorio edificabile delimitato nel piano d'azzonamento ad esclusione delle zone non urbanizzate e simili. ² Se non esiste piano d'azzonamento il PGC deve essere allestito per il territorio già edificato e per quello destinato all'urbanizzazione entro quindici anni al massimo. ³ Va tenuto conto al massimo del doppio della popolazione residente e di uno sviluppo industriale, artigianale e turistico adeguato alle condizioni locali. ⁴ Il Comune non è obbligato ad estendere il PGC a parti disoste di località non abitate permanentemente da almeno trenta abitanti.
	Art. 20
Procedura	¹ Il PGC è allestito dal Municipio e sottoposto per adozione al Consiglio comunale. ² Il PGC deve essere approvato dal Dipartimento.
	Art. 21
PGC provvisorio	¹ Per ragioni d'urgenza il Municipio può adottare un PGC provvisorio, anche parziale. ² La sua decisione è definitiva. ³ E' riservata l'approvazione del Dipartimento.
	Art. 22
Intervento coattivo	¹ Se il pubblico interesse o ragioni d'urgenza lo esigono il Consiglio di Stato può obbligare il Comune ad adottare, modificare o adeguare il PGC, assegnandogli congruo termine.

² Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo ed a spese del Comune.

³ Il progetto del Consiglio di Stato è sottoposto al Comune, il quale può presentare le sue osservazioni entro il termine non prorogabile di sessanta giorni.

Art. 23

Per le modificazioni del PGC valgono le norme per la sua adozione. **Modificazioni**

C. Piano direttore delle canalizzazioni (art. 16 OGen.)

Art. 24

¹ Il Comune adotta il piano direttore delle canalizzazioni. **Contenuto**

² Il Dipartimento emana prescrizioni e direttive circa il contenuto, la forma e la rappresentazione grafica del piano.

Art. 25

Per l'estensione del piano è determinante il territorio prevedibilmente raggiunto dallo sviluppo edilizio in un periodo minimo di vent'anni. **Estensione**

Art. 26

Il piano è allestito e adottato dal Municipio che lo sottopone al Dipartimento per l'approvazione. **Procedura**

Art. 27

Il piano ha carattere indicativo. **Effetti**

D. Piano dei settori di protezione delle acque (art. 29 LIA ; art. 8 segg. OLiq.)

Art. 28

Il Dipartimento allestisce il piano dei settori di protezione delle acque. **Autorità competente**

Art. 29

Il piano indica su carte nazionali alla scala 1 : 25'000 i settori A, B e C nonchè, a titolo provvisorio, il settore S comprendente le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee (art. 9 OLiq.). **Contenuto**

Art. 30

¹ Il piano è adottato dal Consiglio di Stato. **Procedura**

² Il piano è depositato presso le Cancellerie comunali. Il deposito è annunciato all'albo comunale e sul Foglio ufficiale.

Art. 31

Il piano deve essere costantemente adeguato alle nuove conoscenze. **Adeguamento e modificazioni**
a) D'ufficio

Art. 32

- b) **Su istanza di un interessato** ¹ I Comuni e le persone fisiche e giuridiche che dimostrano un interesse legittimo possono presentare in ogni tempo al Consiglio di Stato istanza di modificazione del piano, con la necessaria documentazione, come rapporti idrogeologici, risultati di sondaggi e di ricerche, ecc.
- ² La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 33

- Effetti** ¹ Il piano fa stato per i provvedimenti dell'Autorità competente.
- ² In caso di necessità l'Autorità competente può ordinare provvedimenti più severi.
- ³ Nel settore S provvisorio può essere negato ogni permesso di costruzione.
- ⁴ Il proprietario può tuttavia esigere che entro un anno dalla presentazione di una domanda di costruzione, cui non osti altro vincolo, venga allestito e notificato il piano delle zone di protezione o delle aree di protezione delle acque sotterranee.
- ⁵ Se questo termine non fosse rispettato, il permesso di costruzione può essere accordato, previo consenso del Dipartimento.

E. *Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee* (art. 30 LIA)

Art. 34

- Competenza** ¹ Nell'ambito dei settori S gli enti pubblici proprietari delle prese d'acqua sotterranea sono obbligati nel termine di due anni dall'entrata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque ad allestire il piano delle zone di protezione delle captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti.
- ² Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo ed a spese dell'ente pubblico proprietario.
- ³ Del pari ogni proprietario di prese d'acqua sotterranea può allestire questo piano.

Art. 35

- Contenuto** Il piano indica alla scala 1 : 1'000 le zone I, II, III secondo le direttive federali.

Art. 36

- Procedura** ¹ Il piano, previa approvazione del Dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali entro il termine di trenta giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Stato.
- ² Il Consiglio di Stato decide eventuali ricorsi ed approva definitivamente il piano.

Art. 37

- Diritto di espropriazione** ¹ Il Consiglio di Stato, con l'approvazione del piano, conferisce ai proprietari delle prese di acqua sotterranee il diritto di espropriazione dei diritti reali necessari.
- ² E' applicabile la legge di espropriazione.

Art. 38

- Inserimento nel piano dei settori** Il piano cresciuto in giudicato diventa parte integrante del piano dei settori di protezione delle acque.

F. *Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee*
(art. 31 LIA)

Art. 39

Nell'ambito dei settori S il Dipartimento nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque allestisce il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee.

Autorità competente

Art. 40

Il piano indica alla scala 1 : 1'000 le zone I, II, III relativamente alle aree che presentano interesse per la futura utilizzazione e la rialimentazione artificiale delle falde freatiche.

Contenuto

Art. 41

¹ Il piano è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali entro il termine di trenta giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Stato.

Procedura

Il Consiglio di Stato decide i ricorsi ed approva definitivamente il piano.

² Le espropriazioni sono promosse dal Cantone.

Art. 42

Il piano cresciuto in giudicato diventa parte integrante del piano dei settori di protezione delle acque.

Inserimento nel piano dei settori

Art. 43

I futuri proprietari delle prese d'acqua sotterranea e degli impianti di rialimentazione devono rifondere al Cantone eventuali indennità più l'interesse d'uso in sede espropriativa.

Rifusione degli indennizzi

Capo IV

EVACUAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO

A. *Risanamento di costruzioni ed impianti esistenti*

(art. 18 LIA ; art. 24 OGen.)

Art. 44

Costruzioni ed impianti esistenti entro il perimetro del PGC devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa.

Entro il perimetro del PGC

a) **Obbligo di allacciamento**

Art. 45

Il Dipartimento prescrive i sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto :

b) **Sistemi speciali**

- a) che non possono essere depurate o che per altri motivi gravi non è consigliabile di depurare in una stazione centrale ;
- b) provenienti da costruzioni e da impianti che non possono ancora essere allacciati alla rete delle canalizzazioni.

Fuori del perimetro
del PGC

Art. 46

a) **Obbligo di
allacciamento**

¹ Il Dipartimento ordina l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni delle costruzioni e degli impianti esistenti fuori del perimetro del PGC semprechè esso sia opportuno e ragionevolmente esigibile.

² Se il territorio corrispondente è abitato permanentemente da almeno trenta abitanti, le canalizzazioni di raccordo sono eseguite dal Comune, negli altri casi dai proprietari.

³ Le spese per l'allacciamento sono sempre a carico dei proprietari.

Art. 47

b) **Ripartizione
spese**

¹ Se un allacciamento opportuno non è ragionevolmente esigibile dal profilo finanziario dal proprietario, il Dipartimento può ordinarlo, mettendo a carico del Comune parte delle spese.

² In ogni caso il proprietario deve sopportare le spese corrispondenti al costo del necessario sistema speciale di eliminazione delle acque di rifiuto, maggiorato delle spese d'esercizio capitalizzate per un periodo di 15 anni.

Art. 48

c) **Sistemi speciali**

Il Dipartimento prescrive i sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da costruzioni e da impianti esistenti fuori del perimetro del PGC ed il cui allacciamento alla rete delle canalizzazioni non è stato ordinato giusta gli art. 46 e 47 o non è ancora possibile.

B. *Costruzioni ed impianti nuovi* (art. 18/20 LIA ; art. 25/28 OGen.)

Art. 49

**Obbligo
dell'allacciamento**

Costruzioni ed impianti nuovi devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa.

Art. 50

Sistemi speciali

Il Dipartimento prescrive i sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto :

- a) che non possono essere depurate o che per altri motivi gravi non è consigliabile di depurare in una stazione centrale ;
- b) provenienti da costruzioni e da impianti che non possono ancora essere allacciati alla rete delle canalizzazioni ;
- c) provenienti da costruzioni e da impianti per i quali esiste un bisogno oggettivamente fondato giusta l'art. 20 LIA.

C. *Impianti di evacuazione e di depurazione* (art. 17 LIA ; art. 19/23 e 30/31 OGen.)

Art. 51

Impianti pubblici

a) **In generale**

¹ L'evacuazione e la depurazione delle acque deve avvenire, di regola, mediante impianti pubblici.

² Sono pubblici gli impianti comunali e consortili.

Art. 52

Ogni Comune deve provvedere alla depurazione e all'evacuazione delle acque mediante uno o più impianti comunali o consortili, tenuto conto del piano cantonale di risanamento. b) **Obbligo della depurazione**

Art. 53

¹ Il progetto dev'essere sottoposto per l'approvazione al Dipartimento. c) **Approvazione**

² L'impianto può essere eseguito solo dopo l'approvazione del progetto.

³ Il Dipartimento può imporre modificazioni o completazioni.

Art. 54

L'ente pubblico proprietario deve provvedere alla manutenzione dell'impianto. d) **Manutenzione**

Art. 55

Il Comune provvede al finanziamento :

a) con i sussidi federali e cantonali ;

b) con le tasse e l'imposta comunale ;

c) con i contributi di miglioria.

e) **Finanziamento**

Art. 56

¹ Impianti privati devono essere eseguiti in tutti i casi previsti dalla legislazione federale e cantonale. a) **In generale**

² Tutte le spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio di tali impianti sono a carico dei proprietari.

Art. 57

Non appena l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni diventa opportuno e ragionevolmente esigibile, esso dev'essere eseguito in luogo del sistema speciale di eliminazione delle acque di rifiuto. b) **Allacciamento successivo**

Art. 58

Il Dipartimento impone l'esecuzione di impianti per il trattamento preliminare in conformità dell'art. 18 cpv. 2 LIA. c) **Impianti di trattamento preliminare**

Art. 59

Il Dipartimento può imporre la progettazione e l'esecuzione comuni di impianti privati semprechè non ne derivino spese sproporzionate. d) **Impianti comuni**

Art. 60

¹ I proprietari d'impianti privati devono, nei limiti della capacità degli impianti stessi, tollerare l'allacciamento di altri proprietari contro rifusione di una parte proporzionata delle spese di esecuzione e di esercizio. e) **Obbligo di tollerare l'allacciamento**

² Se necessario l'allacciamento deve essere subordinato al trattamento preliminare delle acque di rifiuto.

³ In caso di disaccordo decide definitivamente il Dipartimento.

Art. 61

¹ Nei casi degli art. 44 e 49 il Municipio fissa il termine entro il quale l'allacciamento deve essere eseguito. f) **Esecuzione**

² Il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dal Municipio.

³ In tutti gli altri casi il termine entro il quale l'allacciamento o il sistema speciale di eliminazione delle acque di rifiuto deve essere eseguito è fissato dal Dipartimento.

⁴ Il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento.

⁵ Se il termine o il modo di esecuzione non sono rispettati, il Municipio, rispettivamente il Dipartimento, previa diffida, possono ordinare la cessazione dell'attività da cui derivano le acque di rifiuto oppure eseguire o modificare l'impianto, addebitando le spese al proprietario.

Art. 62

g) **Vigilanza comunale**

¹ Il Municipio vigila sull'efficienza e la manutenzione degli impianti privati.

² Il Comune può assumere il servizio di manutenzione per tutto il suo territorio addebitando al proprietario le relative spese.

³ Se il proprietario non esegue la manutenzione, il Municipio, previa diffida, vi provvede, addebitando le spese al proprietario.

Art. 63

Norme comuni

a) **Requisiti tecnici**

Gli impianti devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalle leggi, ordinanze e direttive federali e cantonali.

Art. 64

b) **Vigilanza cantonale**

¹ Il Servizio tecnico vigila affinché la manutenzione degli impianti pubblici e privati sia affidata a persone specializzate.

² Esso organizza corsi d'istruzione per gli addetti agli impianti pubblici.

Capo V

RIFIUTI

A. *Risanamento di discariche esistenti*

(art. 27 cpv. 3 LIA)

Rimozione

a) **Discariche pubbliche**

Art. 65

¹ I Comuni devono rimuovere indilatamente le discariche pubbliche di detriti solidi nelle acque, nelle loro vicinanze e nei settori S e A, di protezione delle acque, ripristinando lo stato naturale.

² Nelle altre zone le discariche devono essere rimosse in conformità del piano cantonale di risanamento.

³ Se le circostanze lo esigono il Dipartimento può ordinare la immediata rimozione di discariche.

⁴ Per il resto le discariche esistenti possono essere mantenute in funzione come discariche controllate.

Art. 66

b) **Discariche private**

I Municipi devono ordinare ai proprietari di rimuovere indilatamente a loro spese le discariche private di una certa importanza di detriti solidi, ripristinando lo stato naturale.

Art. 67

¹ I Municipi devono ordinare ai proprietari di rimuovere a loro spese entro congruo termine i depositi di materiali di demolizione ed in genere di rottami. c) **Depositi**

² Resta riservata la legislazione sull'eliminazione degli autoveicoli inservibili.

B. Raccolta ed eliminazione dei rifiuti

(art. 27 cpv. 2 e 4 LIA)

Art. 68

Detriti solidi

¹ I Comuni devono organizzare per tutto il loro territorio la raccolta dei detriti solidi. a) **Raccolta**

² Essi possono imporre l'uso di recipienti adatti, approvati dal Dipartimento.

³ Detriti solidi che per loro natura, quantità prodotta o ubicazione dell'azienda non si prestano ad una normale eliminazione, possono essere esclusi dalla raccolta.

⁴ Per i detriti ingombranti deve essere previsto un servizio speciale di raccolta.

⁵ I Comuni provvedono alla posa ed allo svuotamento regolare di recipienti per rifiuti nelle piazze e strade, nei punti di vista ed al margine dei boschi.

Art. 69

¹ I Comuni devono provvedere all'eliminazione dei detriti solidi in appositi impianti o discariche controllate. b) **Eliminazione**

² I relativi progetti devono essere approvati dal Dipartimento.

Art. 70

¹ I Comuni devono disciplinare mediante regolamento il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi. c) **Regolamento**

² Il regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese.

³ Il regolamento dev'essere approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 71

¹ Il Dipartimento organizza per tutto il territorio del Cantone la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti liquidi e fangosi, provenienti da separatori di olii e benzina. **Rifiuti liquidi e fangosi**

² Esso vigila che i separatori vengano tempestivamente vuotati.

³ A tale scopo possono essere conclusi contratti con aziende autorizzate, che devono essere ratificati dal Consiglio di Stato.

⁴ Il Dipartimento prevede tasse che garantiscano la copertura delle spese.

Art. 72

¹ I detriti solidi ed i rifiuti liquidi e fangosi, specie i residui industriali o artigianali, che per loro natura, quantità prodotta o ubicazione dell'azienda non si prestano ad una normale eliminazione, devono essere eliminati dal privato a sue spese secondo le direttive del Dipartimento in modo da evitare qualsiasi pericolo d'inquinamento delle acque. **Obblighi dei privati**

² Chi professionalmente raccoglie o elimina rifiuti liquidi o fangosi, specie olii esausti, necessita dell'autorizzazione del Dipartimento.

³ Tale autorizzazione può essere accordata se è garantito il rispetto delle norme e direttive contro l'inquinamento delle acque e quello atmosferico.

Art. 73

Norma comune

¹ E' vietato gettare e depositare anche su terreni privati rifiuti di ogni natura, compresi spazzature domestiche, materiali di demolizione, veicoli inservibili, rottami di ogni genere.

² Fanno eccezione le discariche autorizzate od i rifiuti dell'agricoltura e del giardinaggio destinati alla trasformazione in concime.

³ E' vietato immettere rifiuti liquidi e fangosi, nocivi alle acque od agli impianti di evacuazione e di depurazione delle stesse, in corsi d'acqua o in tali impianti.

⁴ E' pure vietato il deposito durevole di tali rifiuti in recipienti.

⁵ I separatori devono essere tempestivamente vuotati così da escludere la fuoruscita di liquidi nocivi alle acque.

Art. 74

Materiale e detriti fluttuanti

¹ Il possessore d'impianti idraulici è tenuto ad ammassare il materiale ed i detriti fluttuanti a sue spese ed in conformità delle direttive del Servizio tecnico.

² Egli deve attenersi alle direttive del Servizio tecnico per l'evacuazione dei rifiuti fangosi.

³ Tutte le spese per l'eliminazione innociva del materiale e dei detriti sono a carico dei possessori degli impianti.

Capo VI

IMPIANTI PER LIQUIDI NOCIVI

A. *Risanamento degli impianti esistenti*

(art. 49 segg. O.Liq.)

Art. 75

Competenza

Il Dipartimento emana le direttive per l'adattamento o la messa fuori servizio degli impianti esistenti, in quanto la materia non sia disciplinata in modo esclusivo da norme federali, ed ordina i relativi provvedimenti.

Art. 76

Termini

Nel settore S di protezione delle acque il risanamento deve avvenire entro il 30 giugno 1975; nel settore A entro il 30 giugno 1977; nel settore B entro il 30 giugno 1982; nel settore C entro il 30 giugno 1987.

B. *Norme diverse*

Art. 77

Revisione

Il Dipartimento emana le direttive per la revisione degli impianti, in quanto la materia non sia disciplinata in modo esclusivo da norme federali, ed ordina i relativi provvedimenti.

Art. 78

Il Servizio tecnico è l'Autorità competente in materia di revisione degli impianti (art. 36 cpv. 2 e 3, 37 cpv. 2, 38, 39 cpv. 2 e 3, 42 e 45 OLiq.).

Autorità competente

Art. 79

Il Servizio tecnico allestisce e tiene aggiornati il catasto dei sinistri (art. 34 OLiq.), il registro delle imprese (art. 44 OLiq.) e l'elenco dei capi-squadra (art. 47 OLiq.).

Catasto degli impianti e dei sinistri, registro delle imprese, elenco dei capi-squadra

Capo VII

PERMESSI

Art. 80

¹ Per la costruzione, la trasformazione di edifici ed impianti di ogni genere e per ogni intervento che possa avere effetto sulle acque deve essere chiesto preventivamente il permesso.

Obbligo del permesso

² Il permesso è segnatamente necessario per la costruzione e la trasformazione di:

- a) edifici e parti d'edifici;
- b) altre opere edili come:
 - impianti per il deposito, il travaso, il trasporto, la fabbricazione, il trattamento, l'utilizzazione, la trasformazione di liquidi nocivi alle acque e l'eliminazione dei loro residui;
 - fosse per concimi e immondizie;
 - posteggi;
 - piscine;
- c) cave di pietra, ghiaia, sabbia, argilla, ecc. ed in genere impianti per l'estrazione di materiali;
- d) depositi di prodotti industriali ed artigianali, di materiali da costruzione, ecc.;
- e) depositi di spazzature domestiche, di rifiuti industriali, artigianali e agricoli, di materiali di demolizione, di veicoli inservibili ed in genere di rottami, di carcasse d'animali;
- f) campeggi;
- g) cimiteri.

³ Sono sottoposti all'obbligo di ottenere il permesso anche trasformazioni interne di edifici esistenti rilevanti dal profilo dell'inquinamento delle acque (installazioni d'impianti sanitari, aumento del numero delle abitazioni, cambiamento di destinazione, ecc.).

⁴ Il permesso è pure necessario per:

- a) l'installazione di baracche abitate;
- b) l'installazione di singole roulotte e tende fuori di un campeggio per durata superiore a tre mesi all'anno nel medesimo luogo;
- c) ogni immissione di acque e di liquidi in genere nonchè di materiali solidi in corsi d'acqua;
- d) ogni immissione di liquidi nel suolo;
- e) ogni modificazione del suolo nella zona S;
- f) scavi di ogni genere;
- g) il deposito temporaneo di liquidi nocivi alle acque e di materiali solidi solubili;
- h) lavori con liquidi e materiali solidi nocivi alle acque a contatto con il suolo;
- i) correzioni di corsi d'acqua;
- l) strade private.

Art. 81

Autorità competente

¹ Se il progetto è sottoposto all'obbligo di ottenere l'autorizzazione cantonale di costruzione, il permesso è concesso dal Dipartimento competente giusta la legge edilizia, con l'approvazione del Servizio tecnico.

² Negli altri casi il permesso è concesso dal Servizio tecnico.

³ Il Servizio tecnico è l'Autorità competente giusta l'art. 20 cpv. 2 OLiq.

Art. 82

Costruzioni rustiche esistenti

¹ La riattazione e la trasformazione di costruzioni rustiche esistenti fuori del perimetro del PGC è permessa se sia possibile l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni oppure se il proprietario, a sue spese, esegua un impianto di depurazione in conformità delle direttive del Servizio tecnico (art. 48).

² Resta riservato l'art. 57.

Art. 83

Obblighi del Municipio

¹ Il Municipio nel suo preavviso giusta l'art. 45 cpv. 1 della legge edilizia deve segnatamente attestare se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni è garantito subito o entro tre anni nonchè segnalare la presenza di captazioni e di sorgenti.

² L'allacciamento si ritiene garantito entro tre anni se l'esecuzione della canalizzazione entro questo termine è prevista dal piano di attuazione del PGC, provvisorio o definitivo, approvato dal Dipartimento.

Art. 84

Modificazione del progetto

Ogni variante di progetto rilevante dal profilo della protezione delle acque deve essere preventivamente approvata.

Art. 85

Decadenza del permesso

¹ La licenza e l'autorizzazione di costruzione ha la durata di un anno calcolato a partire da quando assume carattere definitivo.

² Essa può essere rinnovata.

Art. 86

Permesso preliminare

¹ Per costruzioni e impianti particolarmente importanti o complessi può essere chiesto un permesso preliminare, eventualmente nell'ambito di una licenza di costruzione preliminare.

² Il permesso preliminare decade se entro sei mesi non viene chiesto il permesso definitivo.

³ Il permesso preliminare è vincolante soltanto nei limiti degli elementi portati a conoscenza del Servizio tecnico.

Art. 87

Controllo

¹ Il Comune deve controllare durante e dopo l'esecuzione del progetto l'osservanza delle norme legali e delle condizioni del permesso.

² In casi complessi il Comune può chiedere l'assistenza del Servizio tecnico.

³ Il titolare del permesso deve notificare tempestivamente all'Autorità comunale competente l'inizio dei lavori.

Art. 88

¹ L'abitabilità di edifici e la messa in esercizio di impianti è subordinata al collaudo delle installazioni contro l'inquinamento delle acque ad opera dell'Autorità comunale competente, la quale può chiedere l'assistenza del Servizio tecnico. **Collaudo**

² Il collaudo dei depositi di liquidi nocivi nei settori di protezione delle acque S e A nonché di quelli di capacità utile superiore a litri 50.000 deve essere compiuto dall'Autorità comunale competente in unione con il Servizio tecnico.

³ All'atto del collaudo, di cui deve essere tenuto un verbale, il titolare del permesso deve presentare i piani esecutivi.

⁴ Le spese di collaudo e di controllo sono a carico del titolare del permesso.

Art. 89

¹ Le opere pubbliche sono sottoposte alla preventiva approvazione del Servizio tecnico. **Opere pubbliche**

² E' riservata la decisione definitiva del Consiglio di Stato.

Capo VIII

DETERSIVI

(art. 6 e 8 ODet.)

Art. 90

¹ La vigilanza sul commercio dei detersivi è esercitata dal Servizio tecnico, che si avvale degli ispettori e dei periti delle derrate alimentari, i quali sono autorizzati a procedere a controlli e a prelevare campioni. **Autorità competente**

² Il sequestro di prodotti non conformi all'ODet. è ordinato dal Dipartimento.

Art. 91

Il Dipartimento addossa le spese per i controlli e le campionature relative a prodotti non conformi alla ODet. al fabbricante, se domiciliato in Svizzera, o all'importatore. **Spese**

Capo IX

NATANTI E VEICOLI A MOTORE

Art. 92

¹ Il Consiglio di Stato può disciplinare o vietare la navigazione di natanti a motore. **Natanti**

² Il rifornimento con carburanti, la riparazione e la pulizia di natanti a motore sono permessi soltanto nei luoghi attrezzati secondo le direttive del Servizio tecnico ed autorizzati da quest'ultimo.

Art. 93

Il lavaggio professionale di veicoli a motore di ogni tipo è vietato nei luoghi ove non sono garantite l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto. **Lavaggio di veicoli**

Divieto di transito

Art. 94

Il Consiglio di Stato può vietare il transito di autocisterne ed ni genere di veicoli che trasportano liquidi nocivi alle acque nel settore S di protezione delle acque sulle strade non conformi alle direttive federali.

Capo X

**REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI,
CONTRIBUTI E TASSE**

(art. 17 cpv. 3 LIA)

Art. 95

Regolamento

¹ Il Comune deve adottare un regolamento delle canalizzazioni.

² Il regolamento deve segnatamente prevedere :

- a) le prescrizioni tecniche concernenti l'esecuzione degli allacciamenti ;
- b) le prescrizioni concernenti la manutenzione e la pulizia degli impianti privati ;
- c) l'obbligo del proprietario di allacciare la sua proprietà alla rete delle canalizzazioni riservate le eccezioni consentite dalla legge, e la facoltà del Comune di eseguire, previa diffida, l'allacciamento a spese dell'obbligato ;
- d) i contributi e le tasse dovute per la esecuzione degli impianti di evacuazione e depurazione, l'allacciamento e l'uso.

³ Il regolamento dev'essere approvato dal Consiglio di Stato.

⁴ Il Consiglio di Stato fissa, per decreto esecutivo, il contenuto del regolamento, i criteri ed i limiti delle imposizioni.

Art. 96

Intervento coattivo

Il Consiglio di Stato può obbligare il Comune ad adottare il regolamento, assegnandogli un congruo termine.

Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo e a spese del Comune.

Art. 97

Contributi di esecuzione :

¹ Il Comune deve imporre contributi per la esecuzione delle canalizzazioni e delle stazioni di depurazione.

- a) **Obbligo di prelevare i contributi**

² Creditore del contributo è il Comune anche quando l'opera è consortile.

Art. 98

- b) **Delimitazione del comprensorio**

Per ogni singola opera il Municipio deve delimitare sulla base del PGC il comprensorio d'imposizione dei contributi.

Art. 99

- c) **Contributo supplementare**

¹ Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio o di costituzione di un nuovo diritto reale limitato è dovuto un contributo supplementare entro quindici anni dal compimento dell'opera.

² Per il contributo supplementare non vale nè il limite della misura complessiva per la singola opera, nè quello generale dell'80 %.

Art. 100

Sono applicabili, per il resto, le norme della legge sui contributi di miglioria. d) **Norme sussidiarie**

Art. 101

¹ Il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni. **Tassa di allacciamento**

² La tassa deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti.

Art. 102

¹ Il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa annua d'uso degli impianti. **Tassa d'uso**

² La tassa deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti.

Capo XI

SUSSIDI

(art. 33/34 LIA ; art. 32 segg. OGen.)

Art. 103

Il sussidio è accordato dal Consiglio di Stato quando non superi Fr. 200.000,—; negli altri casi dal Gran Consiglio. **Autorità competenti**

Art. 104

Il sussidio è versato al Comune o, nel caso di consorzio, al Consorzio. **Destinatari**

Art. 105

¹ Il sussidio è calcolato in base al preventivo di spesa.

Base di calcolo

² Il sussidio è adeguato agli eventuali sorpassi del costo preventivato riconosciuti dall'Autorità federale.

Art. 106

La forma della domanda di sussidio e la documentazione da presentare sono stabilite per decreto esecutivo. **Procedura**

Art. 107

¹ Il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di evacuazione e di depurazione sussidiati dalla Confederazione è stabilito come segue : **Impianti di evacuazione e di depurazione**

a) **Sussidiati dalla Confederazione**

Sussidio federale

Sussidio cantonale

dal 15 % al 20 % compreso
oltre il 20 % fino
al 30 % compreso

40 %
dal 40 % al 50 % ritenuto che il
sussidio complessivo non superi
il 75 %

oltre il 30 %

dal 50 % ritenuto che il sussidio
complessivo non superi il 90 %.

² Il supplemento ed il contributo aggiuntivo accordati dalla Confederazione in applicazione degli art. 33 cpv. 3 e 4 LIA non sono tenuti in considerazione per il calcolo del sussidio cantonale.

Art. 108

b) **Non sussidiati dalla Confederazione**

¹ Il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di evacuazione e di depurazione non sussidiati dalla Confederazione, specie per le canalizzazioni, è calcolato in base alla capacità finanziaria dei Comuni risultante dagli indici fiscali-finanziari dei Comuni ticinesi.

² Il sussidio è:

- per i Comuni finanziariamente forti:
del 20 % (gruppo I. zona superiore)
del 30 % (gruppo I. zona inferiore);
- per i Comuni finanziariamente medi:
del 40 % (gruppo II. zona superiore)
del 50 % (gruppo II. zona inferiore);
- per i Comuni finanziariamente deboli:
dal 60 % al 90 % (gruppo III.).

³ Non sono sussidiabili le canalizzazioni destinate all'urbanizzazione capillare.

Art. 109

Modo di calcolo

Il sussidio è calcolato separatamente per ogni Comune.

Art. 110

Lavori di progettazione

L'allestimento del PGC e le altre spese di progettazione sono sussidiati in conformità dell'art. 107.

Art. 111

Impianti di eliminazione dei rifiuti

¹ Il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e fangosi sussidiati dalla Confederazione è stabilito come segue:

Sussidio federale

- dal 15 % al 22 %
compreso
- oltre il 22 %

Sussidio cantonale

- 40 %
- dal 40 % ritenuto che il sussidio complessivo non superi il 75 %.

² Il supplemento ed il contributo aggiuntivo previsti dagli art. 33 cpv. 3 e 4 LIA non sono tenuti in considerazione per il calcolo del sussidio cantonale.

Art. 112

Zone di protezione delle acque sotterranee

¹ Per lo studio sistematico delle zone di protezione delle acque sotterranee il Comune riceve i sussidi seguenti:

- per i Comuni finanziariamente forti:
del 20 % (gruppo I. zona superiore)
del 30 % (gruppo I. zona inferiore);
- per i Comuni finanziariamente medi:
del 40 % (gruppo II. zona superiore)
del 50 % (gruppo II. zona inferiore);
- per i Comuni finanziariamente deboli:
dal 60 % al 90 % (gruppo III.).

² L'eventuale sussidio federale accordato in applicazione degli art. 34 LIA e 45, 46 OGen. viene imputato sul sussidio cantonale.

Art. 113

Le spese di esercizio degli impianti pubblici di evacuazione, di depurazione e di eliminazione dei rifiuti non sono sussidiate. **Spese di esercizio**

Il Cantone può però sussidiare sino ad un massimo del 30 % le spese di esercizio della depurazione chimica (precipitazione dei fosfati).

Capo XII

PROCEDURA

Art. 114

- Riservate le norme della presente legge e di leggi speciali **Autorità di ricorso**
- a) contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità delle norme della legge organica comunale ;
 - b) contro le decisioni dei Consorzi di Comuni è dato ricorso in conformità delle norme della legge sul consorzio dei Comuni ;
 - c) contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato ;
 - d) contro le decisioni del Dipartimento prese in applicazione dell'art. 81 cpv. 1 è dato ricorso in conformità delle norme della legge edilizia ;
 - e) contro le decisioni del Servizio tecnico è dato ricorso al Dipartimento.

Art. 115

L'azione di risarcimento dei danni giusta l'art. 36 LIA è di competenza del giudice civile. **Responsabilità civile**

Capo XIII

DISPOSIZIONI COATTIVE E PENALI

(art. 7 e 37 segg. LIA)

Art. 116

¹ Ogni Autorità competente ad ordinare provvedimenti può, non appena la relativa decisione sia divenuta definitiva, imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 292 CP e dell'adempimento sostitutivo ad opera di un terzo a spese dell'obbligato. **Provvedimenti coattivi**

a) **Contro privati**

² Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, l'Autorità competente può imporre all'obbligato la presentazione preventiva di un'adeguata garanzia.

Art. 117

Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente agli enti pubblici l'esecuzione di provvedimenti ordinati e, ove occorra, farli eseguire a spese dell'obbligato. **b) Contro enti di diritto pubblico**

Art. 118

c) esecuzione diretta

¹ Per rimuovere un esistente o un incumbente inquinamento delle acque il Dipartimento può far eseguire direttamente i necessari provvedimenti d'urgenza a spese dell'obbligato.

² Il ricorso contro la relativa decisione non ha effetto sospensivo.

³ Più obbligati rispondono solidalmente delle spese.

Art. 119

Reati

I reati di cui agli art. 37, 38, 39 e 40 LIA sono perseguiti dall'Autorità giudiziaria.

Art. 120

Infrazioni

¹ Le infrazioni alla presente legge sono inflitte con la multa fino a Fr. 20.000,— dal Dipartimento.

² Sono applicabili per analogia gli art. 40 cpv. 2 e 42 LIA.

³ E' applicabile la legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

Art. 121

Comunicazione delle decisioni penali

Tutte le decisioni penali definitive concernenti la legislazione federale e cantonale contro l'inquinamento delle acque devono essere comunicate al Dipartimento.

Capo XIV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 122

Modificazioni di leggi esistenti

1. *Sono abrogati* :

gli art. 41, 42 e 43 della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 ;
gli art. 11 lett. g, h, i, 115, 117, 119, 120, 121 e 122 ultima parte della legge sanitaria del 18 novembre 1954 ;

l'art. 2 lett. c, limitatamente alle fognature, del decreto legislativo concernente l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato del 5 dicembre 1955 ;

la legge d'applicazione della legge federale 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 21 aprile 1965 ;
ed ogni norma contraria o incompatibile con la presente legge.

2. *Sono abrogati e sostituiti dai seguenti* :

A. *Legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951*

Art. 38

Le tombinature lungo le strade cantonali, eseguite in sede di costruzione o di sistemazione stradale, formano parte integrante delle opere stesse.

Quando sia prevista l'esecuzione di un tronco di canalizzazione comunale lungo una strada cantonale, non si fa luogo ad una tombinatura separata ; le acque bianche defluenti sulla strada sono immesse nella canalizzazione comunale alle condizioni fissate all'art. 40.

Art. 39

E' vietata l'immissione di acque luride nelle tombature. Il Consiglio di Stato può autorizzare l'immissione quando esse siano eseguite secondo i requisiti tecnici per le fognature e siano conformi al PGC.

Art. 40

I Comuni che intendono costruire tronchi di canalizzazione lungo una strada cantonale devono essere autorizzati dal Consiglio di Stato, previa presentazione del progetto e del preventivo.

Il sussidiamento di questi impianti è retto dalla legislazione federale e cantonale contro l'inquinamento delle acque.

B. Legge sui contributi di miglioria dell'8 marzo 1971

Art. 6

^o Per l'esecuzione delle canalizzazioni e delle stazioni di depurazione la misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60 %, nè essere superiore all'80 % della spesa effettiva dell'opera.

C. Legge sui campeggi del 15 gennaio 1963

Art. 15

Gli scoli degli impianti igienici devono corrispondere ai requisiti tecnici previsti dalla legislazione federale e cantonale contro l'inquinamento delle acque.

3. Sono aggiunti :

A. Decreto legislativo regolante gli scavi nell'alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928

Art. 7 bis

Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale contro l'inquinamento delle acque.

Art. 123

¹ Gli esercenti delle esistenti attrezzature per l'immissione diretta nelle acque o la dispersione nel sottosuolo di residui liquidi non ancora o insufficientemente trattati, devono notificare indilatamente al Servizio tecnico, per il tramite del Municipio, la natura e la quantità dei residui eliminati.

Norme transitorie

² I proprietari o esercenti degli esistenti impianti per liquidi nocivi devono notificarli indilatamente al Servizio tecnico, per il tramite del Municipio.

³ Gli esistenti PGC, regolamenti comunali sul servizio di raccolta e di eliminazione dei detriti solidi e regolamenti comunali delle canalizzazioni, devono essere posti in consonanza con la nuova legislazione federale e cantonale contro l'inquinamento delle acque entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a questo termine essi conservano efficacia provvisoria.

* Il Comune può imporre retroattivamente contributi per opere o parti di opere eseguite dopo il 31 dicembre 1968 sulla base di un PGC approvato dall'Autorità cantonale, semprechè non abbia già provveduto a tale imposizione.

° Le norme sui sussidi di cui agli art. 107, 108, 110, 111 e 112 sono applicabili agli impianti messi in esercizio ed agli studi effettuati dopo il 31 dicembre 1968.

Il sussidiamento presuppone l'approvazione ed il collaudo degli impianti.

Art. 124

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
